Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 59

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 9 marzo 1985 **SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVERTENZA

In data odierna è pubblicato anche il n. 59-bis riservato alla Corte costituzionale

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETI MINISTERIALI

Ministero delle finanze

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

1984

1985

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 9 MARZO 1985:

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1984, n. **70.**

Piano sanitario regionale 1984-86 e piano regionale dei servizi sociali 1984-86.

(928)

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 59 DEL 9 MARZO 1985:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 15:

Etelia, società per azioni, in Firenze: Obbligazioni sorteggiate l'11 febbraio 1985.

F.I.M.E.T. - Fabbrica italiana motori elettrici Torino, società per azioni, in Torino: Estrazione di obbligazioni.

Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 12 febbraio 1985.

Cassa centrale di risparmio V. E. per le province siciliane, credito fondiario e sezioni opere pubbliche, in Palermo: Cartelle fondiarie estratte il 18 febbraio 1985.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 16:

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma di credito fondiario, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 febbraio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilità, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1985.

Banca nazionale del lavoro, sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 30 gennaio 1985.

LEGGI E DECRETI

TESTI AGGIORNATI DI LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Testo del decreto-legge 22 dicembre 1984, n. 901 (in « Gazzetta Ufficiale » n. 357 del 31 dicembre 1984) **coordinato con la legge di conversione 1° marzo 1985, n. 42** (in « Gazzetta Ufficiale » n. 52 del 1° marzo 1985) **recante: « Proroga della vigenza di taluni termini in materia di lavori pubblici ».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Le note sono state redatte dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 1.

1. Le disposizioni del titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogate da ultimo fino al 31 dicembre 1984 con il decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1985 (1).

2. Per i progetti di importo superiore a lire un miliardo e relativi ad opere a cura dell'ANAS, la sospensione dell'applicazione dell'articolo 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, di cui all'articolo 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e successive modificazioni ed integrazioni, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985 (2).

3. L'efficacia delle norme di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, prorogata, fino al 31 dicembre 1984, dal decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 747, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1984, n. 18, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1985 (3).

4. Il termine indicato nell'ultimo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è differito al *31 dicembre 1987* (4).

5. Il termine del 31 dicembre 1984 previsto dall'art. 8, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'accoglimento delle domande di concessione ad edificare in presenza delle condizioni ivi indicate, è prorogato fino al *31 dicembre 1987* (5).

5-bis. *Per le occupazioni d'urgenza in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la scadenza dei termini di cui al secondo comma dell'articolo* 20 *della legge* 22 *ottobre* 1971, *n.* 865, *è prorogata di un anno* (6).

5-ter. *Per gli interventi ultimati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i termini di cui al secondo comma dell'articolo* 18 *della legge* 5 *agosto* 1978, *n.* 457 (7), *ed all'ultimo comma dell'articolo* 11 *del decreto-legge* 6 *settembre* 1965, *n.* 1022, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 1° *novembre* 1965, *n.* 1179, *e successive modifiche ed integrazioni, sono prorogati di due anni* (8).

5-quater. *Il termine di quattro anni indicato nel primo comma dell'articolo* 18 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10, *già prorogato dall'articolo* 1 *del decreto-legge* 8 *gennaio* 1981, *n.* 4, *convertito in legge dalla legge* 12 *marzo* 1981, *n.* 58, *e dall'articolo* 6 *del decreto-legge* 29 *dicembre* 1983, *n.* 747, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 27 *febbraio* 1984, *n.* 18, *è ulteriormente prorogato fino al* 31 *dicembre* 1985 (9).

5-quinquies. *Il termine di cui al quinto comma dello articolo* 18 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *n.* 10, *modificato dall'articolo* 8 *della legge* 29 *luglio* 1980, *n.* 385, *e dall'articolo* 1 *del decreto-legge* 8 *gennaio* 1981, *n.* 4, *convertito in legge dalla legge* 12 *marzo* 1981, *n.* 58, *è prorogato al* 31 *dicembre* 1985. *La sanzione di cui al quinto comma dell'articolo* 18 *della legge* 28 *gennaio* 1977, *numero* 10, *non si applica per le concessioni in scadenza dal* 30 *gennaio* 1982 *alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto* (10).

Art. 1-bis.

1. *L'attuazione dei piani di cui alla legge* 18 *aprile* 1962, *n.* 167, *e successive modifiche ed integrazioni, i quali scadano entro il* 31 *dicembre* 1987, *può essere portata a compimento qualora entro sei mesi dalla data di scadenza siano adottati gli atti o iniziati i procedimenti comunque preordinati all'acquisizione delle aree o all'attuazione degli interventi.*

2. *Per i piani scaduti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine di sei mesi decorre da tale data. Sono fatti salvi gli atti e i procedimenti precedentemente adottati o iniziati.*

3. *Resta in ogni caso ferma l'integrale applicazione della normativa anche finanziaria per l'attuazione dei programmi e degli interventi da realizzare nelle aree comprese nei piani.*

Art. 1-ter.

1. *Per la concessione dei mutui integrativi, di cui all'articolo* 5-ter *del decreto-legge* 23 *gennaio* 1982, *n.* 9, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 25 *marzo* 1982, *n.* 94, *come modificato dall'articolo* 2 *del decreto-legge* 12 *settembre* 1983, *n.* 462, *convertito in legge, con modificazioni, dalla legge* 10 *novembre* 1983, *n.* 637, *il termine previsto dall'articolo* 36 *del regio decreto* 18 *novembre* 1923, *n.* 2440, *e successive modificazioni, è prorogato al* 31 *dicembre* 1986 *per i fondi residui esistenti al* 31 *dicembre* 1984 *sul capitolo* 8272 *dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici* (11).

2. *Il comitato esecutivo del CER può indicare altri comuni diversi da quelli di cui all'articolo* 13 *del decreto-legge* 23 *gennaio* 1982, *n.* 9, *convertito in legge,*

con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, nell'ambito dei quali concedere le agevolazioni di cui all'articolo 5-ter del citato decreto-legge, ai fini del completamento dei programmi di edilizia agevolata-convenzionata la cui attuazione abbia subito ritardi per oggettive cause di forza maggiore (12).

Art. 1-quater.

Il termine di cui all'articolo 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, *e successive modificazioni, concernente norme per agevolare la ricostruzione delle abitazioni distrutte dagli eventi bellici, deve intendersi ordinatorio ai fini degli adempimenti previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo medesimo* (13).

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

NOTE

(1) Il titolo III del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, riguarda: «*Semplificazioni e acceleramento delle procedure per l'approvazione e la gestione dei lavori pubblici*».

L'art. 25 del decreto-legge n. 124/1965 ha fissato un termine per l'applicabilità delle norme contenute nel titolo III. Degli articoli contenuti in detto titolo III (articoli 12-25) si trascrive il testo dell'art. 12, primo comma, e dell'art. 13:

«Art. 12, comma primo. — I provveditori alle opere pubbliche ed il presidente del Magistrato per il Po esercitano le attribuzioni loro conferite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534, dalla legge 12 luglio 1956, n. 735, e dalle altre norme generali o speciali, in materia di approvazione di progetti e di contratti ed in materia di concessione e di esecuzione di opere di qualsiasi natura, di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici, senza alcun limite di valore e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Art. 13. — Il presidente del Magistrato alle acque provvede all'approvazione dei progetti e dei contratti ed alla concessione ed esecuzione delle opere di sua competenza senza limiti di importo e senza l'obbligo del preventivo concerto con altre amministrazioni, nei casi in cui sia richiesto dalle norme in vigore.

Restano ferme le funzioni e le attribuzioni del Comitato tecnico di magistratura».

(2) L'art. 20, comma primo, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, dispone: «Sui progetti delle opere da eseguire a cura dell'A.N.A.S., è richiesto il parere del Consiglio di Stato, se l'importo superi le lire 500 milioni e si intenda provvedere alla esecuzione mediante asta pubblica, licitazione privata o appalto-concorso, ovvero se l'importo superi le lire 100 milioni e si intenda provvedere mediante trattativa privata o in economia».

L'art. 16, terzo comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito nella legge 13 maggio 1965, n. 431, dispone: «E' sospesa l'applicazione dell'art. 20, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59».

(3) Si riporta l'intero testo dell'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, concernente *accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali*:

«Art. 1. (*Dichiarazione d'urgenza*). — L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del consiglio comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto costituisce adozione di variante degli strumenti stessi, non necessita di autorizzazione regionale preventiva e viene approvata con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni.

La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Le norme di cui al quarto e al quinto comma del presente articolo si applicano per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge».

(4) L'art. 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: «*Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti*» (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), dispone:

«Per le aree non comprese nei programmi pluriennali di attuazione le concessioni e le autorizzazioni a costruire sono rilasciate quando si tratti di interventi:

a) diretti al recupero del patrimonio edilizio esistente, di cui all'articolo 31, primo comma, lettere *b*), *c*) e *d*), della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) da realizzare su aree di completamento che siano dotate di opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali;

c) da realizzare su aree comprese nei piani di zona.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano sino al 31 dicembre 1984».

(5) L'art. 8, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, recante: «*Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti*», dispone: «Fino al 31 dicembre 1984 la domanda di concessione ad edificare per interventi di edilizia residenziale diretti alla costruzione di abitazioni od al recupero del patrimonio edilizio esistente, si intende accolta qualora entro novanta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa domanda non sia stato comunicato il provvedimento motivato con cui viene negato il rilascio».

(6) L'art. 20, commi primo e secondo, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dispone: «L'occupazione di urgenza delle aree da espropriare è pronunciata con decreto del prefetto. Tale decreto perde efficacia ove l'occupazione non segua nel termine di tre mesi dalla sua emanazione.

L'occupazione può essere protratta fino a cinque anni dalla data di immissione nel possesso».

(7) L'art. 18, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, recante: «*Norme per l'edilizia residenziale*», dispone:

«Art. 18. (*Beneficiari dei mutui agevolati*). — I mutui previsti dall'art. 16 sono destinati alla realizzazione di programmi di edilizia residenziale in aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni e integrazioni e sono concessi ad enti pubblici che intendano costruire abitazioni da assegnare in proprietà, a cooperative edilizie a proprietà individuale, ad imprese di costruzione ed a privati che intendano costruire la propria abitazione, con onere iniziale a carico del mutuatario del 4,5 per cento, oltre al rimborso del capitale. L'onere a carico del mutuatario è stabilito, ai sensi del successivo articolo 20, in misura differenziata, a seconda della fascia di reddito di appartenenza, al momento dell'assegnazione per gli alloggi realizzati da enti pubblici e cooperative edilizie a proprietà individuale, dell'acquisto per gli alloggi realizzati da imprese di costruzione, dell'atto di liquidazione finale del mutuo per quelli costruiti da privati.

L'assegnazione e l'acquisto di cui al comma precedente ed il relativo frazionamento dei mutui ovvero l'atto di liquidazione finale, nel caso di alloggi costruiti da privati, devono essere effettuati, rispettivamente, entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi sugli interessi di preammortamento previsto al secondo comma del successivo articolo 36 ».

(8) Il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, contiene: « *Norme per l'incentivazione dell'attività edilizia* ». Nell'ambito del titolo II (*agevolazioni creditizie per l'edilizia*), il testo vigente dell'ultimo comma dell'art. 11, come sostituito dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 314 del 16 novembre 1983), è il seguente:

« L'assegnazione o la vendita degli alloggi non può comunque aver luogo oltre due anni dalla ultimazione dei lavori a pena di decadenza dall'agevolazione. All'atto di vendita è assimilato il contratto preliminare stipulato a norma dell'art. 1351 del codice civile. Gli assegnatari o gli acquirenti sono tenuti a produrre all'autorità competente la documentazione dei prescritti requisiti entro sessanta giorni dall'assegnazione o dalla vendita o dal preliminare. Per gli alloggi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge 25 marzo 1982, n. 94, e non ancora assegnati o venduti, il termine di due anni decorre da tale data ».

(9) L'art. 18, comma primo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone:

« Art. 18. (*Norme transitorie*). — Rimangono salve le licenze edilizie già rilasciate, anche in attuazione di piani di lottizzazione, prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché i lavori siano completati entro quattro anni dalla stessa data, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. Per la parte non completata entro tale termine dovrà essere richiesta la concessione ».

(10) L'art. 18, comma quinto, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, dispone: « I lavori oggetto delle concessioni di cui sopra debbono essere completati entro tre anni dalla data di rilascio, così da rendere gli edifici abitabili o agibili. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata ».

Il termine di tre anni è stato modificato in quattro anni (dall'art. 8 della legge 29 luglio 1980, n. 385) e poi in cinque anni (dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1981, n. 4, convertito dalla legge 12 marzo 1981, n. 58).

« I lavori oggetto delle concessioni » a cui il comma sopra pubblicato si riferisce sono quelli che si desumono dai precedenti tre commi dello stesso articolo, che così dispongono:

« Fermi restando gli oneri di urbanizzazione, la quota di cui all'articolo 6 riguardante il costo di costruzione:

non è dovuta per le istanze presentate fino a sei mesi dalla data predetta;

è ridotta al 30 per cento della misura stabilita dalle norme della presente legge per le istanze di concessione presentate entro dodici mesi dalla stessa data;

è ridotta al 60 per cento della misura medesima per le istanze di concessione presentate entro ventiquattro mesi da tale data.

Le disposizioni del precedente comma non si applicano qualora le istanze non siano corredate dagli atti, documenti ed elaborati previsti dalle vigenti norme urbanistico-edilizie ovvero i progetti presentati vengano assoggettati a varianti essenziali su richiesta del concessionario prodotta oltre i termini suindicati.

In ordine alle istanze di cui al secondo comma, la concessione, con i benefici ivi previsti, non può essere data dopo due anni dalla presentazione delle istanze stesse, salvo che sia successivamente intervenuta decisione di annullamento del silenzio rifiuto o di un provvedimento negativo emesso dal comune ».

(11) L'art. 5-*ter* del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, come modificato dall'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 462, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 1983, n. 637 (che ha aggiunto i commi successivi al primo), dispone:

« Art. 5-*ter*. — Per il completamento di programmi di edilizia agevolata-convenzionata di ammontare non inferiore a tre miliardi di lire, localizzati in aree di particolare tensione abitativa, la cui attuazione abbia subìto ritardi per oggettive cause di forza maggiore, il comitato esecutivo del CER è autorizzato a concedere agevolazioni ai sensi del titolo III della legge 5 agosto 1978, n. 457, sino al vigente limite massimo di mutuo, ivi comprese le eventuali precedenti agevolazioni concesse. Per fruire delle predette agevolazioni gli enti che possono dimostrare di essere in possesso dei cennati requisiti debbono avanzare la richiesta di finanziamento al segretario generale per il CER entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla relativa copertura finanziaria si fa fronte sino alla concorrenza di 10 miliardi sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, quarto comma, del presente decreto. Tale limite d'impegno di lire 10 miliardi è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno in corso.

Per i mutui di cui al primo comma, ammessi a contributo anche su finanziamenti totalmente erogati, il comitato esecutivo del CER provvede alla concessione del contributo previa delibera di mutuo trasmessa dall'istituto di credito mutuante. Il contributo è pari alla differenza tra il costo del denaro, determinato ai sensi del titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni e integrazioni, e l'onere previsto dall'articolo 24, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, per gli acquirenti o gli assegnatari il cui reddito sia compreso nei limiti vigenti, ai sensi dell'articolo 20 della citata legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Per le cooperative a proprietà indivisa, l'onere a carico del mutuatario è stabilito nella misura del 4,5 per cento all'anno, oltre al rimborso del capitale.

Il CER eroga il contributo sulla base dell'atto di quietanza a saldo trasmesso dall'istituto di credito mutuante.

Il contributo come sopra determinato in relazione ad un possibile mutuo agevolato integrativo, sino al vigente limite massimo di mutuo, può essere corrisposto dal CER in rate semestrali direttamente al beneficiario che non intenda fruire del mutuo stesso.

All'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al presente articolo, ove ecceda il limite di impegno di lire dieci miliardi e comunque purché tale eccedenza non superi il limite di impegno di lire tre miliardi, si fa fronte con le disponibilità di cui al capitolo 8248 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1983 ».

— L'art. 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato), nei primi tre commi come risultano dall'art. 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, dispone:

« I residui delle spese correnti non pagati entro il secondo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento si intendono perenti agli effetti amministrativi; quelli concernenti spese per lavori, forniture e servizi possono essere mantenuti in bilancio fino al terzo esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi.

Le somme stanziate per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino a che permanga la necessità delle spese per cui gli stanziamenti vennero istituiti ed in ogni caso non oltre il terzo esercizio successivo a quello cui si riferiscono.

Per le spese in annualità il periodo di conservazione decorre dall'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio di ciascun limite di impegno.

I residui delle spese in conto capitale, derivanti da importi che lo Stato abbia assunto obbligo di pagare per contratto o in compenso di opere prestate o di lavori o di forniture eseguiti, non pagati entro il quinto esercizio successivo a quello in cui è stato iscritto il relativo stanziamento, si intendono perenti agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono riprodursi in bilancio con riassegnazione ai pertinenti capitoli degli esercizi successivi ».

(12) L'art. 13 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 (testo coordinato in *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 5 aprile 1982), dispone nei primi due commi:

« Art. 13. — Nei comuni con popolazione superiore ai 300.000 abitanti secondo i dati pubblicati dall'ISTAT per l'anno 1980, e nei comuni confinanti, nonché nei comuni compresi nelle aree individuate ai sensi del presente articolo, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 10, 11 e 12 si applicano, per una durata complessiva di *venti mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto*, quelle di cui al presente articolo e quelle di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Con provvedimento del Comitato interministeriale per la programmazione economica, da pubblicare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, vengono individuati i comuni compresi nelle aree nelle quali sussiste una situazione di particolare tensione abitativa, tenendosi conto: della sussistenza di obiettive e gravi difficoltà di reperimento di alloggi in locazione, nonché dell'indice di accrescimento demografico degli ultimi cinque anni, del numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione emessi dagli uffici giudiziari competenti, e del numero dei provvedimenti eseguiti, con riferimento agli ultimi dodici mesi, del tempo medio necessario per la esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione riferito agli ultimi tre anni ».

— L'art. 5-*ter* dello stesso decreto-legge, nel testo vigente, è riportato nella nota (11).

(13) L'art. 27 della legge 25 giugno 1949, n. 409, dispone:

« Per quanto non è disposto diversamente dalla presente legge, i proprietari dovranno osservare le disposizioni del decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 261, riguardanti la presentazione e documentazione sia amministrativa che tecnica delle domande di contributo.

L'istruttoria delle pratiche relative alla ricostruzione si svolgerà in conformità delle disposizioni stesse.

Gli uffici del genio civile, dopo aver esaminato le perizie preventive esibite dai richiedenti il contributo, potranno assegnare il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

L'autorizzazione ad iniziare le opere potrà essere data dopo revisionata la perizia di stima, anche in pendenza della istruttoria per la concessione del contributo, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1955.

Tanto per le ricostruzioni che per le riparazioni l'inizio dei lavori sarà consentito dagli organi competenti nei limiti di spesa per contributi fissati da ciascun provveditore per ogni ufficio del genio civile ».

La legge 28 ottobre 1981, n. 611, nell'articolo unico, ha disposto che « Il termine per l'autorizzazione ad iniziare le opere, previsto dall'articolo 27, quarto comma, della legge 25 giugno 1949, n. 409, prorogato, da ultimo, con l'articolo 17 della legge 13 luglio 1966, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1982 ».

(1205)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 agosto 1984.

Estensione a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nonché del disposto di cui al secondo comma dell'art. 18 della legge 13 maggio 1975, n. 157.

IL MINISTRO DELLE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO
E
IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro delle corporazioni del 19 gennaio 1939, sulla assicurazione per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei salariati dipendenti dalle amministrazioni statali (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 2 maggio 1939);

Visto il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157, contenente la estensione delle norme dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, agli operai dello Stato, compresi quelli delle amministrazioni ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, sul nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato;

Considerato che ai sensi dell'art. 124, primo comma, della predetta legge n. 312/1980, le norme sull'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono estese a tutti i dipendenti dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai quali è altresì esteso il disposto di cui al secondo comma dell'art. 18 della citata legge 13 maggio 1975, n. 157 (riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, se non coperta da altra forma previdenziale);

Considerato, inoltre, che ai sensi del secondo comma dell'art. 124 della medesima legge n. 312/1980 alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di inabilità assoluta temporanea deve provvedere direttamente la stessa Amministrazione autonoma dei monopoli;

Visto il terzo comma del citato art. 124;

Decreta:

Art. 1.

Prestazioni a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Le norme sulla assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a decorrere dal 13 luglio 1980, sono estese a tutti i dipendenti dei monopoli di Stato, con i criteri e le modalità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

A decorrere dal giorno successivo a quello in cui è avvenuto l'infortunio o si è manifestata la malattia professionale, fino a quando dura l'inabilità temporanea di cui al punto 1) dell'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede direttamente alla liquidazione ed al pagamento di tutti gli assegni, esclusi i compensi per prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi dell'art. 68, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nei confronti del personale stagionale delle lavorazioni e dei tabacchi in foglia e delle saline, assunto ai sensi della legge 31 marzo 1955, n. 265, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato corrisponde direttamente, in caso di infortunio o di malattia professionale, il trattamento economico di cui sopra, con i criteri e le limitazioni di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Art. 2.

Prestazioni a carico dell'I.N.A.I.L. e relativi rimborsi

L'I.N.A.I.L. è tenuto ad effettuare nei confronti dei dipendenti e dei lavoratori stagionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in caso di infortunio, tutte le prestazioni previste dall'art. 66 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965, e successive modificazioni e integrazioni, esclusa l'indennità giornaliera per inabilità assoluta temporanea di cui al punto 1) dello stesso art. 66.

Per i rimborsi dovuti dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'I.N.A.I.L., si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 20 novembre 1947.

Art. 3.

Riconoscimento di infermità e concessione dell'equo indennizzo

Sono estese a tutto il personale dipendente della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato le norme di cui all'art. 68, ottavo e nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e degli articoli 43 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità e della concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita, sempreché la inabilità riportata non abbia dato luogo alla costituzione di una rendita da parte dell'I.N.A.I.L., ai sensi dell'art. 66, punto 2), e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Art. 4.

Doveri degli assicurati

I dipendenti ed i lavoratori stagionali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono tenuti ad assoggettarsi a tutti gli accertamenti e prescrizioni disposti dall'I.N.A.I.L., in conseguenza dell'infortunio subito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965.

Art. 5.

Norme finanziarie

All'onere finanziario derivante dall'applicazione delle norme di cui al presente decreto, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio.

Art. 6.

Norme transitorie

L'I.N.A.I.L. è tenuto a corrispondere l'indennità per inabilità assoluta temporanea ai sensi dell'art. 66, punto 1), del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124/1965 in relazione a tutti gli infortuni verificatisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per il rimborso di tali prestazioni saranno seguite le modalità di cui al precedente art. 2, secondo comma.

Art. 7.

Entrata in vigore

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1984

Il Ministro delle finanze
VISENTINI

Il Ministro del tesoro
GORIA

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1984
Registro n. 3 *Monopoli, foglio n.* 209

(1262)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1103.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Crispino da Viterbo », in Roma.

N. 1103. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 1° ottobre 1983, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 31 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Crispino da Viterbo », in frazione Primaporta del comune di Roma.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 392

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1104.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa generalizia della congregazione oblati di S. Giuseppe, in Roma, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 1104. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa generalizia della congregazione oblati di S. Giuseppe, in Roma. La casa stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal rev. Accettura Vito con atto pubblico 19 settembre 1981, n. 32136 di repertorio, a rogito dottor Achille Serra, notaio in Asti, consistente in un appartamento sito in Asti, descritto nella perizia giurata 22 ottobre 1981 del geom. Gianni Ponzone e valutato in L. 56.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Asti.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 393

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1105.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Vigilio vescovo e martire », in Montebelluna e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 1105. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Treviso 8 febbraio 1978, integrato con gli allegati 1 e 2 al decreto stesso e con tre dichiarazioni, del 10 e 15 gennaio e del 25 luglio 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Vigilio vescovo e martire », in località Guarda del comune di Montebelluna (Treviso). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 390

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1106.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna del Rosario », in Segrate.

N. 1106. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Milano 23 marzo 1982, integrato con due dichiarazioni del 10 maggio 1982 e 13 febbraio 1984, relativo alla erezione della parrocchia della « Madonna del Rosario » in Segrate (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 394

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1107.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Ottavio », in Modugno.

N. 1107. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bari 6 aprile 1980, integrato con quattro dichiarazioni del 22 marzo 1982, 26 luglio 1983, 18 gennaio e 17 marzo 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Ottavio », in Modugno (Bari).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 389

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1108.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Vincenzo de' Paoli », in Settimo Torinese.

N. 1108. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Vincenzo de' Paoli », in Settimo Torinese (Torino).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 395

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **1109.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « S. Vincenzo de' Paoli », in Roma.

N. 1109. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del vicario generale di S.S. il Sommo Pontefice per la città di Roma 15 dicembre 1981, integrato con decreto di pari data e con due dichiarazioni del 14 maggio 1984, relativo alla erezione della parrocchia di « S. Vincenzo de' Paoli », ad Ostia Lido, in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 9 *Interno, foglio n.* 391

DECRETO 10 gennaio 1985, n. **56.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare una eredità.

N. 56. Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, l'eredità, consistente in beni immobili siti nei comuni di Mendrisio e Balera (Canton Ticino) meglio descritti nella perizia redatta dal geom. Paolo Maddaloni in data 5 maggio 1977 e valutati per complessive L. 682.000.000, disposta dalla sig.ra Fumagalli Virginia Maria Carolina a favore dell'opera mutilatini di don Gnocchi, che si identifica con la fondazione « Pro juventute da Carlo Gnocchi », come si evince dal verbale del consiglio d'amministrazione della fondazione stessa in data 5 giugno 1976, con testamento olografo e codicillo del 14 giugno 1967, pubblicato in data 8 maggio 1968, n. 1720 di repertorio, a rogito dott. Waldo Riva, notaio in Lugano.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 133

DECRETO 17 gennaio 1985, n. **57.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Marco Evangelista », in Borgomanero, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 57. Decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Marco Evangelista », in frazione San Marco del comune di Borgomanero (Novara). La chiesa parrocchiale stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dal comune di Borgomanero con atto pubblico 16 febbraio 1983, n. 69417 di repertorio, a rogito dott. Damaso De Bono, notaio in Borgomanero, consistente in un appezzamento di terreno, sito nella frazione San Marco del predetto comune, descritto nella perizia giurata 16 giugno 1983 del geom. Giulio Zapelloni e valutato in L. 3.780.000 dall'ufficio tecnico erariale di Novara.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *febbraio* 1985
Registro n. 10 *Interno, foglio n.* 1

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stat, con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° marzo 1982 al 29 agosto 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettera *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 18 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.T., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 28 novembre 1982.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 luglio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.T.A.T., con sede e stabilimento in Beinasco (Torino), è prolungata al 27 febbraio 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fertimont, con sede in Milano e unità produttive in Ferrara, Porto Marghera, Priolo (Siracusa), Porto Empedocle (Agrigento), Crotone e San Giuseppe di Cairo (Savona), compresi uffici di vendita e filiali, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 dicembre 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montedipe, consede in Milano e unità produttive in Bollate (Milano), Mantova, Porto Marghera, Novara, Brindisi e Priolo (Siracusa), compresi uffici vendita e filiali, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G.B. De Antoni & F., con sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, centro vendita di Merano (Bolzano), è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Acna, sede di Milano, stabilimenti in Cesano Maderno (Milano), Piacenza, Cengio (Savona) e uffici vendita e filiali, è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa vendite, ora Standa S.p.a., sede di Milano e unità e centri di vendita nazionali, è prolungata al 24 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sava alluminio Veneto S.p.a., con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici di Milano, stabilimenti di Rho (Milano), Nembro (Bergamo), Porto Marghera e Fusina (Venezia) delle divisioni alluminio e L.L.L., è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sava alluminio Veneto S.p.a., con sede legale in Porto Marghera (Venezia), uffici di Milano, stabilimento di Rho (Milano), Nembro (Bergamo), Porto Marghera e Fusina (Venezia) delle divisioni alluminio e L.L.L., è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valerio Edmondo di Maglie (Lecce), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 aprile 1984 al 7 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Valerio Edmondo di Maglie (Lecce), è prolungata al 6 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Elcon (gruppo Italshirt) di Paglieta (Chieti), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sape legno di San Nicolò a Tordino (Teramo), è prolungata al 9 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Adrilon di Basciano (Teramo), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Dalle Molle, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 4 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Lander S.p.a., con sede legale e stabilimento in Vigonza (Padova), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 6 febbraio 1984 al 4 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unus S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 24 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla V.I.F. S.r.l. di Villafranca Padovana (Padova), è prolungata al 15 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uranio fabbrica accumulatori, con sede in Verona e stabilimenti in Verona e Veronella (Verona), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Galvani di Cordenons (Pordenone), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Standa, con sede in Milano, unità commerciali della regione Friuli-Venezia Giulia, è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Graziano di Arco, in Arco (Trento), è prolungata all'11 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.P.A., con sede e stabilimento in Paderno Dugnano (Milano), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadar Incop, con sede in Ancona, uffici e officina di Ancona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 1° novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta J. Stinkens, con sede in Ponte a Poppi (Arezzo) e stabilimento in Poppi (Arezzo), è prolungata al 7 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Italgres di Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1984 al 26 agosto 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, con sede legale in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo, Fiorano Modenese e Medolla (Modena), Veggia e Casalgrande (Reggio Emilia), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Same, con sede e stabilimento in Misterbianco (Catania), è prolungata al 30 ottobre 1983.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fakta-linoleum di Narni Scalo (Terni), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Sicma sud S.p.a., con sede legale e stabilimento in Latina Scalo (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 16 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Co.G.Tau. operante nell'area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto, sospesi dal 1° agosto 1984 od entro tre mesi dalla predetta data, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un periodo di tre mesi.
Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 25 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sil, stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 gennaio 1984 al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.C.M. S.p.a. - Industria costruzioni metalliche, con sede e stabilimento in Quarto d'Altino (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Officine Spettoli, con sede in Ferrara e stabilimento in Lughetto di Campagna Lupia (Venezia), è prolungata al 25 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Caffaro S.p.a., con sede legale in Milano e stabilimento in Porto Marghera (Venezia), è prolungata al 10 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Milansacchi S.r.l., con sede in Milano e stabilimento in Chirignago (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1984 al 2 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Omes - Costruzioni meccaniche, in Santorso (Vicenza), è prolungata al 28 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Madras, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Spanevello, con sede e stabilimento in Zanè (Vicenza), è prolungata al 1° luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vittorio Gasparotto - Calzaturificio e conceria, con sede in Bassano del Grappa (Vicenza) e stabilimenti in Bassano del Grappa (Vicenza) e Onigo di Pederobba (Treviso), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Biscotti-Panettoni Colussi Milano S.p.a., con sede legale in Milano ed unità di Vittorio Veneto (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 gennaio 1984 al 9 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sinigaglia, con sede e stabilimento in Motta di Livenza (Treviso), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Fiat auto, con stabilimento in Avellino, è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Nuova Capica S.r.l., con sede legale e stabilimento in Albignasego (Padova), è prolungata al 26 settembre 1983.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Fiat auto, con sede in Torino e stabilimenti di produzione ed uffici, rete di vendita e relative filiali in tutta Italia, è prolungata al 7 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sil, stabilimento di Assemini-Macchiareddu (Cagliari), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sil, stabilimento di Porto Torres (Sassari), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 aprile 1984 al 5 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fiat carrelli elevatori, con sede in Torino, uffici di Milano, stabilimento di Modugno (Bari) e centro ricambi ed assistenza di Rozzano (Milano), è prolungata al 13 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Fornace F.lli Bruno e Luciano Boldrini S.n.c., con sede e stabilimento in S. Maria Maddalena (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Sacfem di Arezzo, è prolungata al 7 aprile 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sadar Incop, con sede in Ancona, uffici e officina in Ancona, è prolungata al 29 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Indesit, con sede legale in Rivalta Torinese (Torino) e stabilimenti in Orbassano (Torino), None (Torino) e Teverola (Torino), è prolungata al 10 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cartiera Galvani di Cordenons (Pordenone), è prolungata al 3 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta J. Stinkens, con sede in Ponte a Poppi (Arezzo) e stabilimento in Poppi (Arezzo), è prolungata al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta S.I.M.E. S.r.l. - Società industria materiali edili, con sede e stabilimento in Castelnovo Bariano (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fabbrica italiana Magneti Marelli, con sede in Milano, unità produttiva di Potenza, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Tre Elle S.p.a., con sede e stabilimento in Borsea (Rovigo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° ottobre 1983 al 16 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Blowtherm, con sede e stabilimento in Camposanpiero (Padova), è prolungata al 21 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Saira alluminio S.r.l., già Officine Saira S.p.a., con sede e stabilimento in Villafranca (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 giugno 1984 al 16 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Ferroli industrie riscaldamento S.p.a., con sede e stabilimento in San Bonifacio (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla V.I.F. S.r.l. di Villafranca Padovana (Padova), è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Unus S.p.a., con sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 22 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Uranio fabbrica accumulatori, con sede in Verona e stabilimenti in Verona e Veronella (Verona), è prolungata al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Officine meccaniche Dalle Molle, con sede e stabilimento in Schio (Vicenza), è prolungata al 2 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Palladio, con sede e stabilimento in Dueville (Vicenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° aprile 1984 al 30 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 è prolungata di altri tre mesi la corresponsione della integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dal Consorzio Co.Gi.Tau. operante nell'area di Gioia Tauro (Reggio Calabria), per i lavori relativi al completamento del porto.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Mautino di Mautino Ulisse, in Grugliasco (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore di seicentodieci operai dipendenti dalla Carraro S.p.a., con sede legale e stabilimento in Campodarsego (Padova), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 35 ore settimanali, è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, per il periodo dal 1° luglio 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti S.p.a. Gianetti di Ceriano Laghetto (Milano) e unità Gianetti-Osi di Torino, è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo, in Torino, è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.N.A., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Confezioni Rizzolio, in Ponti (Alessandria), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laminati plastici e rivestimenti, con sede in Torino e stabilimento in Pont Canavese (Torino), è prolungata al 1° luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni meccaniche Brunello, con sede e stabilimento in S. Donà di Piave (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 19 marzo 1984 al 15 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Stylon, con sede e stabilimento in Vaprio d'Agogna (Novara), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Firsat, con sede e stabilimento in S. Pietro in Moncalieri (Torino), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Rocci, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.V.B., con sede e stabilimento in Rivalta (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Kolmat di Torino è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 aprile 1984 al 14 ottobre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.B. Meccanica, con sede legale in Torino e stabilimento in Beinasco (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 marzo 1984 al 2 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Agri di Volpiano (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 aprile 1984 al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filatura e tessitura di Tollegno, in Tollegno (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 settembre 1984 al 3 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ing. L. Audoli di Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Ing. Torre Francesco & C., in Torino, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1984 al 18 novembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stima di Trivero (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 22 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Miroglio tessile, con sede in Alba (Cuneo) e stabilimento di Alba (Cuneo) e Castagnole (Asti), è prolungata al 17 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Legatoria del Verbano, in Gravellona Toce (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montebianco industrie tessili di Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 luglio 1984 al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Paramatti vernici, con sede e stabilimento in Greggio (Vercelli), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Filatura Valbruna, con sede in Milano e stabilimento in Biella (Vercelli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 luglio 1984 al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Prodotti Orco, con sede in Varese e stabilimento in Moncalieri (Torino), è prolungata al 24 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bossi, con sede e stabilimento in Cameri (Novara), è prolungata al 29 luglio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Dolciaria valdostana di Arnad (Aosta), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 dicembre 1983 al 17 giugno 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 24 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtractor I.T.M., in Castelvetro (Modena), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 agosto 1983 al 27 febbraio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gulminelli, in Ravenna, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è prolungata al 9 settembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Mosele Milena di Bologna, è prolungata al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mobilificio Olivieri di Rimini (Forlì), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pa.Ri.S. - Pavimenti rivestimenti Sassuolo, con sede e stabilimento in Casalgrande (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rafal, in Piangipane (Ravenna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 4 giugno 1984 al 2 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. T.E.V.I. - Trafilerie e viterie italiane di Ponte dell'Olio (Piacenza), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° maggio 1984 al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compex, in Vigarano Pieve (Ferrara), è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Compex, in Vigarano Pieve (Ferrara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 febbraio 1984 al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania, ora Novurania di Tione di Trento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 maggio 1979 al 21 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. AL.FA., in Crotone (Catanzaro), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Officine meccaniche trentine di Trento, è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.E.A.T. pneumatici, con sede legale ed amministrazione in Torino, stabilimenti in Settimo Torinese (Torino) ed Anagni (Frosinone), sede centrale ed uffici di vendita a Torino e filiali periferiche, è prolungata al 3 febbraio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica del Vomano di Notaresco (Teramo), è prolungata al 30 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Spadaccini confezioni di Chieti, stabilimento di Roccamontepiano (Chieti), è prolungata al 30 settembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Damiano di Guardiagrele (Chieti), è prolungata al 27 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Pompei Domenico & C. di Teramo, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 25 giugno 1984 al 23 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta White di Martinsicuro (Teramo), è prolungata al 31 marzo 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Urano di Pescara, stabilimento di Torino di Sangro (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 novembre 1983 al 13 maggio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domenico Bosi e Figli S.n.c., con sede legale in Leonessa (Rieti), ed unità di Leonessa (Rieti), Roma e Poggibonsi (Siena), è prolungata al 29 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 24, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Soc. coop. Vetreria Masaccio di S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è prolungata al 24 marzo 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valtex - Manifatture tessili del Valdarno, con sede in Calenzano e stabilimento in Terranova Bracciolini (Arezzo), è prolungata al 1° gennaio 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. A. Bulleri & C. di Cascina (Pisa), è prolungata al 13 gennaio 1985.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 26 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace di Catania, stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo), è prolungata al 21 aprile 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Madras, con sede e stabilimento in Bassano del Grappa (Vicenza), è prolungata al 2 dicembre 1984.
Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti della ditta Omes - Costruzioni metalliche S.p.a., in Santorso (Vicenza), è prolungata al 29 giugno 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Gazzetta del Popolo, in Torino, è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.I.T.N.A., con sede legale in Torino e stabilimento in San Maurizio Canavese (Torino), è prolungata al 30 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtractor I.T.M., in Castelvetro (Modena), è prolungata al 27 maggio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gulminelli, in Ravenna, è prolungata al 15 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carma di Carpi (Modena), è prolungata al 9 dicembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania, ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 21 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Temesa, con sede e stabilimento in San Gregorio (Reggio Calabria), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Urano di Pescara, stabilimento di Torino di Sangro (Chieti), è prolungata al 12 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domenico Bosi e Figli S.n.c., con sede legale in Leonessa (Rieti) ed unità di Leonessa (Rieti), Roma e Poggibonsi (Siena), è prolungata al 29 luglio 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siace di Catania, stabilimenti di Fiumefreddo e Mascali (Catania), Piazza Armerina (Enna) e Bagheria (Palermo), è prolungata al 27 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon, industria tessile ed abbigliamento, stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 18 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Italtractor I.T.M., in Castelvetro (Modena), è prolungata al 26 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania, ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 21 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Urano di Pescara, stabilimento di Torino di Sangro (Chieti), è prolungata all'11 novembre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Domenico Bosi e Figli S.n.c., con sede legale in Leonessa (Rieti) ed unità di Leonessa (Rieti), Roma e Poggibonsi (Siena), è prolungata al 28 ottobre 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 29 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tessilcon, industria tessile ed abbigliamento, stabilimenti di Palermo e Trapani, è prolungata al 17 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei I.P.A. di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 31 marzo 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania, ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 21 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Urania, ora Novurania di Tione di Trento, è prolungata al 21 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(905-906)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « C.E.P.L.O. - Costruzioni edili produzione e lavoro Olevano - Soc. coop. a r.l. », in Olevano Romano (Roma), costituita per rogito notaio Jemma Andrea il 12 febbraio 1979, rep. n. 22558, reg. soc. n. 1136/76, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Sperduti.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa « La stella '80 - Soc. coop. di consumo a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Giovanni Ungari Trasatti il 27 gennaio 1978, rep. n. 209, reg. soc. n. 1009/78, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del signor Antonio Perruzza.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa « Cooperativa Salaria bevande - Soc. coop. di produzione e lavoro a r.l. », in Roma, costituita per rogito notaio dott. Pietro Mazza il 26 giugno 1980, rep. n. 8324, reg. soc. n. 4075/80, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona dell'avv. Zacà Giovanni.

Con decreto ministeriale 24 gennaio 1985 la società cooperativa agricola « Armamentaria agricola di Quirra », in Villaputzu (Cagliari), costituita per rogito notaio dott. Cesare Cherchi il 9 agosto 1957, rep. n. 13377, reg. soc. n. 2519, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Murgia Gianni.

Con decreto ministeriale 28 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Società cooperativa alberghi teramani (S.C.A.T.) S.r.l. », in Bologna, costituita per rogito notaio dott. Rosa Vetromile il 5 agosto 1975, rep. n. 2799, reg. soc. n. 22256, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del sig. Ammazzalorso Angelo.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « San Pantaleone », in Ravello (Salerno), costituita per rogito notaio dott. Pisani Antonio il 2 febbraio 1962, reg. soc. n. 3098, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Francesco Bevere.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1985 la società cooperativa mista « Co.De.Br.A. » a r.l., in Brindisi, costituita per rogito dott. Vincenzo Del Genio il 4 novembre 1977, repertorio n. 21625, reg. soc. n. 1650, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Epicoco Cosimo.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1985 la società cooperativa di produzione e lavoro « Consorzio calzature e pelletterie polesane - Soc. coop. a r.l. », in Fratta Polesine (Rovigo), costituita per rogito notaio dott. Ferruccio Castellani il 9 giugno 1978, rep. n. 9091, reg. soc. n. 2558, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giampaolo Capuzzo.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1985 la società cooperativa agricola « Cooperativa agricola dal campo al desco », Soc. coop. a r.l., in Sedico (Belluno), costituita per rogito notaio dott. Adolfo Soccal il 7 settembre 1968, rep. n. 45955, reg. soc. n. 1664, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dott. Giuseppe Dal Farra.

(806)

Avviso di rettifica al comunicato riguardante il decreto ministeriale 8 gennaio 1985 relativo allo scioglimento della società cooperativa edilizia « Rinnovamento a r.l. », in Roma. (Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 20 del 24 gennaio 1985).

Nel comunicato riguardante il decreto citato in epigrafe, pubblicato alla pag. 514 della *Gazzetta Ufficiale*, con il quale la società cooperativa edilizia « Rinnovamento a r.l. », in Roma. e stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del sig. Sabaini Pier Luigi, ove è scritto « costituita per rogito dott. Vincenzo Carosi il 13 aprile *1946* », leggasi: « costituita per rogito dott. Vincenzo Carosi il 13 aprile *1976* ».

(1273)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica al decreto ministeriale concernente: « Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di alcuni uffici finanziari ». (Decreto pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985).

Nel decreto citato in epigrafe alla pagina 1656 della *Gazzetta Ufficiale* alla prima colonna, al terzo rigo, « in data 21 novembre 1984 » sotto regione Lazio, dove è scritto: « ufficio del registro *atti pubblici* di Roma », leggasi: « ufficio del registro *atti privati* di Roma ».

(1352)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Effettuazione del censimento delle attività industriali comportanti il rischio di incidenti rilevanti, rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE del 24 giugno 1982. (Ordinanza 21 febbraio 1985).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la direttiva delle Comunità economiche europee numero 82/501/CEE del 24 giugno 1982 sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali;

Visti in particolare l'art. 20 e l'art. 9 della succitata direttiva i quali indicano rispettivamente che il recepimento della direttiva medesima avrebbe dovuto essere operato entro e non oltre l'8 gennaio 1984 e che per le attività industriali esistenti l'applicazione della direttiva medesima sarebbe dovuta intervenire entro l'8 gennaio 1985;

Tenuto conto del fatto che varie iniziative a carattere legislativo sono state avviate, ma che non è stato possibile ancora provvedere all'emanazione della normativa di recepimento della direttiva surrichiamata;

Considerato che, essendo ormai trascorsa la data dell'8 gennaio 1985, emerge in maniera improrogabile, per motivi di sanità pubblica, la necessità che, secondo quanto previsto dalla suddetta direttiva:

il fabbricante provveda, per ciascuna attività industriale rientrante nel campo di applicazione della direttiva stessa alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione delle misure di sicurezza e dei mezzi di protezione appropriati, alla informazione, all'addestramento, ai fini di sicurezza, delle persone che lavorano nel luogo ove si svolge l'attività industriale;

le pubbliche autorità competenti provvedano sia alla predisposizione di adeguati piani di emergenza da applicarsi all'esterno delle fabbriche che svolgono nel territorio nazionale attività ad alto rischio rientranti in particolare nel disposto dell'art. 5 della direttiva medesima, sia alla adeguata informazione della popolazione interessata sulle misure di sicurezza da adottare, in maniera da poter garantire appropriati interventi nell'eventualità del verificarsi di incidenti rilevanti;

Rilevato che per consentire ai competenti organismi pubblici l'elaborazione dei surrichiamati piani di emergenza nonché l'adeguata informazione del pubblico, è necessario disporre di determinati dati relativi alle attività industriali esistenti ed a quelle di nuova istituzione;

In attesa che una normativa specifica ed organica di recepimento della direttiva n. 82/501/CEE possa essere resa esecutiva;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale ed in particolare l'art. 32;

Ordina:

Art. 1.

Il fabbricante che svolge o intende svolgere una attività industriale ad alto rischio rientrante nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE deve provvedere in via generale alla individuazione dei rischi di incidenti rilevanti esistenti, all'adozione di misure di sicurezza e di mezzi di protezione appropriati, all'informazione, all'addestramento, ai fini di sicurezza, delle persone che lavorano nel luogo ove si svolge l'attività industriale ed in particolare, nei casi in cui è previsto, alla elaborazione di un piano di emergenza interna, compresi l'attrezzatura di sicurezza, i sistemi di allarme e i mezzi di intervento previsti all'interno dello stabilimento in caso di incidente rilevante.

Art. 2.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i fabbricanti che già svolgono attività industriali rientranti nel campo di applicazione della direttiva n. 82/501/CEE devono fornire al Ministero della sanità - Direzione generale dei servizi di igiene pubblica, i dati richiesti con il questionario di cui all'allegato della presente ordinanza.

Analoga informazione deve essere data dai fabbricanti che intendono avviare una nuova attività industriale rientrante anch'essa nel campo di applicazione della citata direttiva. Sono assimilate alle nuove attività industriali ogni modifica apportata ad una attività industriale esistente che possa concretamente implicare il rischio di incidenti rilevanti.

Nei casi previsti dal comma precedente, il questionario, debitamente compilato, dovrà essere fatto pervenire prima della scadenza di centottanta giorni precedenti l'avvio dell'attività industriale medesima.

Art. 3.

I dati forniti da ciascun fabbricante saranno utilizzati per identificare e localizzare le attività industriali che ricadono nell'applicazione dell'art. 5 della direttiva n. 82/501/CEE.

Per queste ultime il Ministero della sanità trasmetterà ai competenti organi i dati necessari alla predisposizione di piani di emergenza esterna ed alla adeguata informazione delle persone che potrebbero subire all'esterno degli stabilimenti le conseguenze di un incidente rilevante, sulle misure di sicurezza da adottare e sul comportamento da assumere in caso di incidenti.

Art. 4.

Il Ministero della sanità, servendosi anche dei propri istituzionali organi di consulenza, effettua la valutazione, le verifiche e se del caso i controlli di quanto dichiarato dai fabbricanti in applicazione degli articoli 1 e 2 della presente ordinanza. Per tali attività il Ministero della sanità si avvale anche della consulenza e della collaborazione di altre amministrazioni, organismi ed enti, nonché di esperti in materia.

Art. 5.

I dati e le informazioni raccolti in applicazione della presente ordinanza sono utilizzati soltanto per gli scopi dalla stessa ordinanza previsti.

Chiunque è autorizzato ad esaminare i suddetti dati ed informazioni è tenuto a non dare divulgazione ai medesimi.

Art. 6.

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1985

Il Ministro: DEGAN

ossidazione SI |_|

polimerizzazione SI |_|

solfonazione SI |_|

desolfonazione, fabbricazione e trasformazione di derivati solforati SI |_|

nitrazione e fabbricazione di derivati azotati SI |_|

fabbricazione di derivati fosforati SI |_|

formulazione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici SI |_|

Impianti per il trattamento di sostanze chimiche organiche o inorganiche in cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti: SI

distillazione SI |_|

estrazione SI |_|

solubilizzazione SI |_|

miscelazione SI |_|

2. Impianti per la distillazione o raffinazione, ovvero altre successive trasformazioni del petrolio o dei prodotti petroliferi SI

3. Impianti destinati all'eliminazione totale o parziale di sostanze solide o liquide mediante combustione o decomposizione chimica SI

4. Impianti per la produzione o il trattamento di gas energetici, ad esempio gas di petrolio liquefatto, gas naturale liquefatto o gas naturale di sintesi . SI

5. Impianti per la distillazione a secco di carbon fossile e lignite . SI

6. Impianti per la produzione di metalli o metalloidi per via umida o mediante energia elettrica SI

ALLEG

DEPOSITO IN IMPIANTI SEPARATI

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti dello stesso stabilimento

Sostanze o categorie di sostanze	Quantità (≥) *in tonn.*	Presente	Quantità
1. Gas infiammabili (*)	300	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
2. Liquidi facilmente infiammabili (**)	100.000	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
3. Acrilonitrile	5.000	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
4. Ammoniaca	600	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
5. Cloro	200	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
6. Biossido di zolfo	500	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
7. Nitrato d'ammonio	5.000	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
8. Clorato di sodio	250	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|
9. Ossigeno liquido	2.000	SI |_|	|_|_|_|_|_|_|

(*) Sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è inferiore a 20 °C alla pressione normale.

(**) Sostanze che hanno un punto di infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra d

ALLEGATO III

ELENCO DELLE SOSTANZE

Le quantità menzionate in appresso si intendono per impianto o per complesso di impianti dello stesso stabilimento.

Nome	Quantità (≥)	Presente	Quantità
1. 4-Aminobifenile	1 kg	SI	kg
2. Benzidina	1 kg	SI	kg
3. Benzidina sali	1 kg	SI	kg
4. Dimetilnitrosamina	1 kg	SI	kg
5. 2-Naftilamina	1 kg	SI	kg
6. Berillio (polveri e/o composti)	10 kg	SI	kg
7. Bis (clorometil) etere	1 kg	SI	kg
8. 1,3-Propansultone	1 kg	SI	kg
9. 2,3,7,8-Tetraclorodibenzo-p-diossina	1 kg	SI	kg
10. Anidride arsenica, acido (V) arsenico e suoi sali	500 kg	SI	kg
11. Anidride arseniosa, acido (III) arsenioso e suoi sali	100 kg	SI	kg
12. Arsenico idruro (arsina)	10 kg	SI	kg
13. N,N-dimetilcarbomoil cloruro	1 kg	SI	kg
14. N-cloroformilmorfolina	1 kg	SI	kg
15. Cloruro di carbonile (fosgene)	20 tonn	SI	tonn
16. Cloro	50 tonn	SI	tonn
17. Idrogeno solforato	50 tonn	SI	tonn
18. Acrilonitrile	200 tonn	SI	tonn
19. Acido cianidrico	20 tonn	SI	tonn
20. Solfuro di carbonio	200 tonn	SI	tonn
21. Bromo	500 tonn	SI	tonn
22. Ammoniaca	500 tonn	SI	tonn
23. Acetilene (Etino)	50 tonn	SI	tonn
24. Idrogeno	50 tonn	SI	tonn
25. Ossido di etilene	50 tonn	SI	tonn
26. Ossido di propilene	50 tonn	SI	tonn
27. 2-Cian-propan-2-olo (Acetoncianidrina)	200 tonn	SI	tonn
28. 2-Propenal (Acroleina)	200 tonn	SI	tonn
29. 2-Propen-1-olo (Alcool allilico)	200 tonn	SI	tonn
30. Allilamina	200 tonn	SI	tonn
31. Antimonio idruro (Stibina)	100 kg	SI	kg
32. Etilenimina	50 tonn	SI	tonn
33. Formaldeide (concentr. > 90%)	50 tonn	SI	tonn
34. Idrogeno fosforato (Fosfina)	100 kg	SI	kg
35. Bromuro di metile (Monobromometano)	200 tonn	SI	tonn
36. Isocianato di metile	1 tonn	SI	tonn
37. Ossidi d'azoto	50 tonn	SI	tonn
38. Selenito di sodio	100 kg	SI	kg
39. Bis-(2-cloroetil) solfuro	1 kg	SI	kg
40. Phosazetim	100 kg	SI	kg
41. Piombo-tetraetile	50 tonn	SI	tonn
42. Piombo-tetrametile	50 tonn	SI	tonn
43. Promurit (3,4-diclorofenil azotiurea)	100 kg	SI	kg

Nome	Quantità (≥)	Presente	Quantità
44. Clorfenvinfos	100 kg	SI	
45. Crimidina	100 kg	SI	
46. Clorometil-metil-etere	1 kg	SI	
47. Dimetilamide dell'acido cianofosforico	1 tonn	SI	
48. Carbofenothion	100 kg	SI	
49. Dialifos	100 kg	SI	
50. Ciantoato	100 kg	SI	
51. Amiton	1 kg	SI	
52. Oxidisulfoton	100 kg	SI	
53. 0,0-Dietil-S-(etilsulfinilmetil)-tiofosfato	100 kg	SI	
54. 0,0-Dietil-S-(etilsulfonilmetil)-tiofosfato	100 kg	SI	
55. Disulfoton	100 kg	SI	
56. Demeton	100 kg	SI	
57. Forate	100 kg	SI	
58. 0,0-Dietil-S-(etiltiometil) tiofosfato	100 kg	SI	
59. 0,0-Dietil-S-(isopropiltiometil) ditiofosfato	100 kg	SI	
60. Pirazoxon	100 kg	SI	
61. Fensulfothion	100 kg	SI	
62. Paraoxon (0,0-dietil, 0-p-nitrofenil fosfato)	100 kg	SI	
63. Paration	100 kg	SI	
64. Azinphos-etile	100 kg	SI	
65. 0,0-Dietil-S-(propiltiometil)-ditiofosfato	100 kg	SI	
66. Thionazin	100 kg	SI	
67. Carbofuran	100 kg	SI	
68. Fosfamidone	100 kg	SI	
69. Tirpate (2,4-dimetil-1,3-ditiolan-2-carbossaldeide-esametilfosforotriamide)	100 kg	SI	
70. Mevinfos	100 kg	SI	
71. Paration-metile	100 kg	SI	
72. Azinphos-metile	100 kg	SI	
73. Cicloesimide	100 kg	SI	
74. Diphacinone	100 kg	SI	
75. Tetrametilendisulfotetramina	1 kg	SI	
76. EPN	100 kg	SI	
77. Acido 4-fluorobutirrico	1 kg	SI	
78. Sali dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg	SI	
79. Esteri dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg	SI	
80. Amidi dell'acido 4-fluorobutirrico	1 kg	SI	
81. Acido 4-fluorocrotonico	1 kg	SI	
82. Sali dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg	SI	
83. Esteri dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg	SI	
84. Amidi dell'acido 4-fluorocrotonico	1 kg	SI	
85. Acido monofluoroacetico	1 kg	SI	
86. Sali dell'acido monofluoroacetico	1 kg	SI	
87. Esteri dell'acido monofluoroacetico	1 kg	SI	
88. Amidi dell'acido monofluoroacetico	1 kg	SI	

Nome	Quantità (≥)	Presente	Quantità
89. Fluenetil	100 kg	SI	kg
90. Acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg	SI	kg
91. Sali dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg	SI	kg
92. Esteri dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg	SI	kg
93. Amidi dell'acido 4-fluoro-2-idrossibutirrico	1 kg	SI	kg
94. Acido fluoridrico	50 tonn	SI	tonn
95. Idrossiacidonitrile (nitrile dell'acido glicolico)	100 kg	SI	kg
96. 1,2,3,7,8,9-esaclorodibenzo-p diossina	100 kg	SI	kg
97. Isodrin	100 kg	SI	kg
98. Esametilfosfotriamide	1 kg	SI	kg
99. Juglone (5 idrossi-1,4-naftachinone)	100 kg	SI	kg
100. Warfarin	100 kg	SI	kg
101. 4,4'-metilen-bis-(2-cloroanilina)	10 kg	SI	kg
102. Ethion	100 kg	SI	kg
103. Aldicarb	100 kg	SI	kg
104. Nichel carbonile	10 kg	SI	kg
105. Isobenzan	100 kg	SI	kg
106. Pentaborano	100 kg	SI	kg
107. 1-Propen-2-cloro-1,3-diol-diacetato	10 kg	SI	kg
108. Propilenimina	50 tonn	SI	tonn
109. Ossido di fluoro	10 kg	SI	kg
110. Dicloruro di zolfo	1 tonn	SI	tonn
111. Esafluoruro di selenio	10 kg	SI	kg
112. Selenio idruro	10 kg	SI	kg
113. TEPP	100 kg	SI	kg
114. Sulfotep	100 kg	SI	kg
115. Dimefox	100 kg	SI	kg
116. Tricicloesil-stannil-1H-1,2,4-triazolo	100 kg	SI	kg
117. Trietilenmelamina	10 kg	SI	kg
118. Cobalto (polveri e/o composti)	100 kg	SI	kg
119. Nichel (polveri e/o composti)	100 kg	SI	kg
120. Anabasina	100 kg	SI	kg
121. Tellurio esafluoruro	100 kg	SI	kg
122. Triclorometilsulfenil cloruro	100 kg	SI	kg
123. 1, 2-Dibromoetano (Bromuro di etilene)	50 tonn	SI	tonn
124. Sostanze infiammabili (*)	200 tonn	SI	tonn
125. Sostanze infiammabili (**)	50.000 tonn	SI	tonn
126. Diazodinitrofenolo	10 tonn	SI	tonn
127. Dietilenglicol dinitrato	10 tonn	SI	tonn
128. Sali di dinitrofenolo	50 tonn	SI	tonn
129. 1-guanil-4-nitrosamino-guanil-1-tetrazene	10 tonn	SI	tonn
130. Bis (2,4,6-trinitrofenil)amina	50 tonn	SI	tonn
131. Nitrato di idrazina	50 tonn	SI	tonn
132. Nitroglicerina	10 tonn	SI	tonn
133. Tetranitropentaeritrite	50 tonn	SI	tonn
134. Ciclotrimetilen-trinitroamina	50 tonn	SI	tonn

Nome	Quantità (≥)	Presente	Quantità
135. Trinitroanilina	50 tonn	SI	
136. 2,4,6-Trinitroanisolo	50 tonn	SI	
137. Trinitrobenzene	50 tonn	SI	
138. Acido trinitrobenzoico	50 tonn	SI	
139. Trinitroclorobenzene	50 tonn	SI	
140. N-Metil-N-2, 4, 6-tetranitroanilina	50 tonn	SI	
141. 2,4,6-Trinitrofenolo (Acido picrico)	50 tonn	SI	
142. Trinitrocresolo	50 tonn	SI	
143. 2,4,6-Trinitrofenetolo	50 tonn	SI	
144. 2,4,6-Trinitroresorcinolo (Acido stifnico)	50 tonn	SI	
145. 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT)	50 tonn	SI	
146. Nitrato di ammonio	5.000 tonn	SI	
147. Nitrocellulosa (contenente più del 12,6% di azoto)	100 tonn	SI	
148. Anidride solforosa	1.000 tonn	SI	
149. Acido cloridrico (gas liquefatto)	250 tonn	SI	
150. Sostanze infiammabili (***)	200 tonn	SI	
151. Clorato di sodio	250 tonn	SI	
152. Terz-butil-perossiacetato (concentrazione > 70%)	50 tonn	SI	
153. Terz-butil-perossi-isobutirrato (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
154. Terz-butil-perossi-maleato (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
155. Terz-butil-perossi-isopropilcarbonato (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
156. Dibenzil-perossi-dicarbonato (concentrazione > 90%)	50 tonn	SI	
157. 2,2-di-terz-butilperossibutano (concentrazione > 70%)	50 tonn	SI	
158. 1,1-di-terz-butilperossicicloesano (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
159. Di-sec-butilperossidicarbonato (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
160. 2,2-diidroperossipropano (concentrazione > 30%)	50 tonn	SI	
161. Di-n-propilperossidicarbonato (concentrazione > 80%)	50 tonn	SI	
162. 3,3,6,6,9,9-Esametil-1,2,4,5-tetraossaciclononano (concentrazione > 75%)	50 tonn	SI	
163. Metiletilchetone perossido (concentrazione > 60%)	50 tonn	SI	
164. Metil-isobutilchetone perossido (concentrazione > 60%)	50 tonn	SI	
165. Acido peracetico (concentrazione > 60%)	50 tonn	SI	
166. Azoturo di piombo	50 tonn	SI	
167. 2,4,6-Trinitroresorcinato di piombo	50 tonn	SI	
168. Fulminato di mercurio	10 tonn	SI	
169. Ciclotetrametilen-tetranitramina	50 tonn	SI	
170. 2,2',4,4',6,6'-Esanitrostilbene	50 tonn	SI	
171. 1,3,5-Triamino-2,4,6-trinitrobenzene	50 tonn	SI	
172. Etilenglicol dinitrato	10 tonn	SI	
173. Nitrato di etile	50 tonn	SI	
174. Picrammato di sodio	50 tonn	SI	
175. Bario azoturo	50 tonn	SI	
176. Di-isobutirril perossido (concentrazione > 50%)	50 tonn	SI	
177. Etile perossidicarbonato (concentrazione > 30%)	50 tonn	SI	
178. Terz-butil perossipivalato (concentrazione > 77%)	50 tonn	SI	

(*) Gas infiammabili:
sostanze che, allo stato gassoso a pressione normale e mescolate con aria, diventano infiammabili e il cui punto di ebollizione è inferiore a 20 °C alla pressione normale.

(**) Liquidi facilmente infiammabili:
sostanze che hanno un punto di infiammabilità al di sotto di 21 °C e un punto di ebollizione, a pressione normale, al di sopra di

(***) Liquidi infiammabili:
sostanze che hanno un punto di infiammabilità al di sotto di 55 °C e che sotto pressione rimangono allo stato liquido, qualora par condizioni, come elevata pressione ed elevata temperatura, possano comportare rischi di incidenti rilevanti.

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE RIASSUNTIVA PER RAMI, CLASSI E SOTTOCLASSI DI ATTIVITA' ECONOMICA
(secondo ISTAT)

0. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

0.01 X — Amministrazione centrale dello Stato
- 0.01 A — Amministrazione per i servizi di interesse generale
- 0.01 B — Amministrazione per i servizi inerenti all'attività economica, finanziaria e sociale
- 0.01 C — Enti pubblici nazionali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale)

0.02 X — Amministrazione locale dello Stato
- 0.02 A — Amministrazioni territoriali
- 0.02 B — Enti pubblici locali (esclusi quelli di previdenza ed assistenza sociale)

0.03 X — Enti di previdenza ed assistenza sociale

0.04 X — Enti, istituzioni, amministrazioni statali straniere e organizzazioni internazionali

1. AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

1.01 X — Agricoltura

1.02 X — Zootecnia

1.03 X — Foreste

1.04 X — Caccia e cattura di animali

1.05 X — Pesca
- 1.05 A — Pesca e allevamenti in acque dolci
- 1.05 B — Pesca e allevamenti in acque marine e lagunari

1.06 X — Attività connesse con l'agricoltura
- 1.06 A — Attività trasformatrici annesse ad aziende agricole che lavorano esclusivamente o prevalentemente prodotti propri
- 1.06 B — Attività di trasformazione, conservazione, raccolta e vendita di prodotti agricoli, svolte in forma associata (1)
- 1.06 C — Esercizio di macchine agricole
- 1.06 D — Altre associazioni operanti nell'agricoltura

2. INDUSTRIE ESTRATTIVE (2)

2.01 X — Estrazione di minerali metalliferi

2.02 X — Estrazione di minerali non metalliferi
- 2.02 A — Estrazione di combustibili solidi, liquidi, gassosi
- 2.02 B — Estrazione di altri minerali non metalliferi
- 2.02 C — Estrazione di materiali di cava

3. INDUSTRIE MANIFATTURIERE

3.01 X — Industrie alimentari e affini (3)
- 3.01 A — Industria molitoria e della pastificazione
- 3.01 B — Industria dolciaria
- 3.01 C — Industria conserviera
- 3.01 D — Industria casearia
- 3.01 E — Industria dei grassi vegetali e animali
- 3.01 F — Industrie alimentari varie
- 3.01 G — Industria delle bevande alcoliche e della distillazione di alcool
- 3.01 H — Industria idrominerale e delle bevande analcoliche

3.02 X — Industria del tabacco

3.03 X — Industrie tessili
- 3.03 A — Industria laniera
- 3.03 B — Industria cotoniera
- 3.03 C — Industria della seta
- 3.03 D — Industria della canapa, del lino, della iuta e simili
- 3.03 E — Industria della lavorazione delle fibre chimiche (artificiali e sintetiche)
- 3.03 F — Industria delle maglie e delle calze
- 3.03 G — Altre industrie tessili

3.04 X — Industrie del vestiario, abbigliamento, arredamento e affini

3.05 X — Industrie delle calzature

3.06 X — Industrie delle pelli e del cuoio (esclusa l'industria delle calzature)

3.07 X — Industrie del legno (esclusa l'industria del mobilio)
- 3.07 A — Industria del legno, del sughero e affini
- 3.07 B — Industria dei veicoli e della carpenteria navale in legno

3.08 X — Industrie del mobilio e dell'arredamento in legno

3.09 X — Industrie metallurgiche

3.10 X — Industrie meccaniche (esclusa l'industria della costruzione di mezzi di trasporto)
- 3.10 A — Fonderie di 2ª fusione
- 3.10 B — Industria della costruzione di carpenteria metallica, mobili e arredi metallici, forni, caldaie ed apparecchi termici
- 3.10 C — Industria della costruzione di macchine motrici, variatori e riduttori di velocità e di apparecchi per impianti di sollevamento e trasporto (escluse le macchine e gli apparecchi elettrici)
- 3.10 D — Industria della costruzione di macchine utensili e di utensileria per macchine
- 3.10 E — Industria della costruzione di macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria; pompe, compressori, valvolame e simili
- 3.10 F — Industria della costruzione di minuteria metallica, fustame, bulloneria e molle, stoviglie e vasellame; armi da fuoco e loro munizioni
- 3.10 G — Industria meccanica di precisione e affini
- 3.10 H — Industria della costruzione di macchine, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici, di telecomunicazioni e affini
- 3.10 I — Officine per lavorazioni e riparazioni meccaniche varie

3.11 X — Industrie della costruzione di mezzi di trasporto e lavorazioni affini

3.12 X — Industrie della lavorazione dei minerali non metalliferi (esclusa l'industria dei derivati del petrolio e del carbone)

3.13 X — Industrie chimiche e dei derivati del petrolio e del carbone
- 3.13 A — Industria per la produzione dei prodotti chimici di base
- 3.13 B — Industria per la produzione dei prodotti chimici prevalentemente destinati all'industria e all'agricoltura (esclusi i fertilizzanti)
- 3.13 C — Industria per la produzione di prodotti farmaceutici
- 3.13 D — Industria per la produzione di prodotti chimici prevalentemente destinati al consumo non industriale

3.13 E — Industria dei derivati del petrolio e del carbone (esclusi quelli per uso chimico)

3.14 X — Industrie della gomma

3.15 X — Industrie per la produzione di cellulosa per usi tessili e di fibre chimiche (artificiali e sintetiche)

3.16 X — Industrie della carta, della trasformazione della carta e del cartone e della cartotecnica

3.17 X — Industrie poligrafiche, editoriali e affini

3.18 X — Industrie foto-fono-cinematografiche

3.19 X — Industrie dei prodotti delle materie plastiche

3.20 X — Industrie manifatturiere varie

4. INDUSTRIE DELLE COSTRUZIONI E DELLA INSTALLAZIONE DI IMPIANTI

4.01 X — Industrie delle costruzioni

4.02 X — Industrie dell'installazione di impianti

5. PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, DI VAPORE, DI ACQUA CALDA E DI GAS - RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI ACQUA

5.01 X — Produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica; produzione e distribuzione di vapore e di acqua calda

5.02 X — Produzione e distribuzione di gas

5.03 X — Raccolta e distribuzione di acqua

6. COMMERCIO

6.01 X — Commercio all'ingrosso

6.01 A — Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e tessili, di animali vivi e di semiprodotti di origine vegetale e animale

6.01 B — Commercio all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande

6.01 C — Commercio all'ingrosso di combustibili, di minerali, di metalli e di prodotti chimici

6.01 D — Commercio all'ingrosso di legname, di materiali da costruzione e di articoli di installazione

6.01 E — Commercio all'ingrosso di macchine, materiali (per l'industria, il commercio, ecc.) e veicoli

6.01 F — Commercio all'ingrosso di mobili di qualsiasi tipo, di elettrodomestici e di articoli per la casa

6.01 G — Commercio all'ingrosso di tessuti, articoli di abbigliamento e arredamento; calzature ed articoli in cuoio

6.01 H — Commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici, di articoli sanitari e da profumeria

6.01 I — Commercio all'ingrosso di apparecchi ottici e fotografici, di apparecchi di precisione, di pietre preziose e di altri prodotti non alimentari, non altrove classificati

6.01 L — Commercio all'ingrosso di materiali vari da recupero

6.02 X — Commercio al minuto

6.02 A — Commercio al minuto di generi alimentari, bevande e tabacchi

6.02 B — Commercio al minuto di tessuti ed articoli di abbigliamento

6.02 C — Commercio al minuto di articoli di arredamento, mobili, apparecchi e materiali per la casa

6.02 D — Commercio al minuto di autoveicoli, motoveicoli e natanti - Distributori di carburanti e lubrificanti

6.02 E — Commercio al minuto di prodotti farmaceutici, apparecchi sanitari, vernici, cosmetici, saponi e detersivi

6.02 F — Commercio al minuto di mobili, macchine e forniture per ufficio; librerie, giornali e riviste

6.02 G — Commercio al minuto di articoli vari — Grandi magazzini

6.03 X — Commercio ambulante

6.04 X — Intermediari (4) del commercio, imprese immobiliari, agenzie di mediazione, magazzini deposito e magazzini frigoriferi, per conto terzi

6.05 X — Noleggio di beni mobili (escluso il noleggio di macchine agricole)

6.06 X — Esercizi alberghieri ed extralberghieri; ristoranti bar ed esercizi simili

7. TRASPORTI E COMUNICAZIONI

7.01 X — Trasporti terrestri

7.02 X — Trasporti marittimi, lacuali e fluviali

7.03 X — Trasporti aerei

7.04 X — Attività complementari ai trasporti (5)

7.05 X — Servizi ausiliari dei trasporti

7.06 X — Comunicazioni

8. CREDITO, ASSICURAZIONE, IMPRESE FINANZIARIE DI CONTROLLO E GESTIONI ESATTORIALI

8.01 X — Credito

8.01 A — Imprese bancarie

8.01 B — Istituti speciali di credito e istituzioni finanziarie

8.02 X — Assicurazione

8.03 X — Imprese finanziarie di controllo e gestioni esattoriali

9. SERVIZI

9.01 X — Servizi per l'igiene e la pulizia

9.02 X — Servizi dello spettacolo e ricreativi

9.03 X — Servizi sanitari

9.03 A — Servizi sanitari pubblici

9.03 B — Servizi sanitari privati

9.04 X — Servizi per l'istruzione e la formazione professionale e culturale

9.05 X — Servizi legali, commerciali, tecnici e artistici

9.06 X — Enti ed associazioni di carattere professionale, sindacale, politico e simili

9.07 X — Istituzioni ed associazioni ecclesiastiche e religiose

9.07 A — Istituzioni ed associazioni cattoliche

9.07 B — Istituzioni ed associazioni non cattoliche

9.08 X — Servizi vari, non altrove classificati

(1) Per attività svolte in forma associata si intendono quelle relative alla gestione di impianti collettivi da parte di cooperative, consorzi di produzione, associazioni di produttori, consorzi di bonifica, consorzi di miglioramento fondiario, enti di sviluppo, ecc.

(2) Comprese tutte le operazioni complementari per il trattamento e l'arricchimento dei minerali.

(3) Incluse le attività di trasformazione dei prodotti agricoli annesse ad aziende agricole o svolte in forma associata (comprese nelle sottoclassi 1.06 A e 1.06 B).

(4) Agenti e rappresentanti.

(5) Per attività complementari si intendono quelle svolte da imprese che pur non effettuando trasporti di persone o merci, svolgono un'attività indispensabile per i trasporti terrestri, aerei e marittimi.

MODALITA' DA SEGUIRE
PER LA COMPILAZIONE DEL QUESTIONARIO

1. *Sede e tipo di attività*

Oggetto centrale del censimento sono gli stabilimenti. Pertanto, per ogni stabilimento va compilato un questionario. Una azienda che comprenda più stabilimenti presenterà un formulario per ogni stabilimento.

Nel caso in cui la sede dell'azienda (1.1) sia identica a quella dello stabilimento, è sufficiente riempire il blocco 1.2. Saranno comunque fornite le indicazioni incluse nel blocco 1.3.

Per fornite l'indicazione 1.4 (codice di attività) rilevare il codice dell'allegato IV.

2. *Descrizione dell'attività*

Le informazioni vengono fornite barrando con una X la risposta ritenuta corretta: SI oppure NO.

Le attività comprese nelle voci indicate in 2.1 sono escluse dal censimento. Pertanto, per tali attività non si deve procedere a fornire le informazioni indicate nei punti successivi.

Tra le attività che *comportano o possono comportare* l'uso di una o più delle sostanze pericolose comprese nell'allegato III (2.2), rientrano anche le attività nelle quali, pur essendo oggetto ordinario di lavorazione sostanze non comprese nell'allegato III, possono notoriamente intervenire, anche come prodotti secondari o residui o per anomalie di processo prevedibili, una o più sostanze comprese nell'allegato III.

3. *Informazioni specifiche su impianti e sostanze.*

In via generale, il punto 3 può essere considerato come approfondimento necessario nel caso di risposte affermative date al punto 2.

Concorre alla valutazione delle quantità presenti o ipotizzabili, come se si trattasse di quantità di processo, sempre con riferimento ai limiti quantitativi indicati nell'allegato III, anche il deposito di sostanze necessarie all'attività industriale o da essa prodotte, annesso quindi allo stabilimento e parte di esso.

Nel caso invece di depositi a se stanti, a fini di immagazzinaggio temporaneo o di attività commerciali (depositi separati), si applica come riferimento l'allegato II.

In particolare:

al punto 3.1 si rinvia all'allegato I, nel quale sarà barrata la casella accanto al SI per le attività interessate;

al punto 3.2 si rinvia all'allegato III, nel quale:

sarà barrata la casella accanto al SI per le sostanze interessate

sarà indicata la quantità se questa è uguale o superiore al limite quantitativo indicato come riferimento (prima colonna dopo il nome chimico)

al punto 3.3 si rinvia all'allegato II, nel quale:

sarà barrata la casella accanto al SI per le sostanze interessate

sarà indicata la quantità se questa è uguale o superiore al limite quantitativo indicato come riferimento (prima colonna dopo il nome chimico).

N.B. — Nella compilazione delle risposte negli allegati II e III si raccomanda di fare attenzione ad esprimere le quantità nell'unità di misura a fianco indicata. Inoltre i numeri dovranno essere allineati a destra nei rispettivi campi numerici.

(1087)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Contributo nella spesa per la installazione di un centro comunitario nel comune di Pozzuoli. (Ordinanza numero 502/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Viste le proprie ordinanze n. 285/FPC/ZA e n. 321/FPC/ZA rispettivamente in data 12 luglio 1984 e 8 agosto 1984;

Vista la nota con la quale il Vescovo di Pozzuoli, quale presidente della Caritas diocesana di Pozzuoli, propone di installare un centro comunitario prefabbricato per corrispondere alle imprescindibili esigenze di ordine morale e sociale delle popolazioni colpite dal bradisismo dell'area flegrea;

Tenuto conto che il preventivo proposto dallo stesso Vescovo di Pozzuoli per la installazione di un centro comunitario prefabbricato in Pozzuoli ammonta a lire 200 milioni e che il contributo, nella misura dell'80%, ammonta a lire 160 milioni;

Ritenuto opportuno dotare il comune di Pozzuoli di un centro comunitario per l'accoglienza della popolazione rimasta a Pozzuoli centro e di quella, ancora più numerosa, « pendolare » o « rientrante »;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 160 milioni quale contributo per la fornitura e l'installazione a cura della Caritas diocesana di Pozzuoli di un centro comunitario prefabbricato.

Art. 2.

Al provveditore alle opere pubbliche per la Campania è affidata l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori dell'opera di cui in premessa.

Art. 3.

Il servizio bilancio e affari amministrativi provvede ad accreditare al provveditore alle opere pubbliche per la Campania l'importo di cui al precedente art. 1.

Lo stesso provveditore verserà alla Caritas diocesana di Pozzuoli un acconto del 60% all'inizio dei lavori e il residuo 40% dopo il collaudo definitivo.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(1279)

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Errata-corrige al provvedimento n. 10/1985: « Prezzi del gas di petrolio liquefatto ». (Provvedimento pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 53 del 2 marzo 1985).

Nel provvedimento citato in epigrafe, nella parte concernente il G.P.L. domestico, dove è scritto:

« Altri usi
IVA *inclusa*
L/kg »

leggasi:

« Altri usi
IVA *esclusa*
L/kg »

(1335)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1985

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore; il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, contenente le norme integrative e di attuazione del predetto; la legge 23 marzo 1940, n. 254, portante modificazioni all'ordinamento forense; la legge 29 aprile 1943, n. 419, relativa alla concessione di benefici ai praticanti e ai professionisti che hanno partecipato ad operazioni di guerra nell'ultimo conflitto; il decreto legislativo presidenziale 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme sulle tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione agli esami forensi; la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) e successive modificazioni ed integrazioni; nonché il decreto presidenziale 26 ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulla imposta di bollo e successive modificazioni;

Ritenuta l'opportunità di indire una sessione di esami di avvocato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetta una sessione di esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per l'anno 1985.

Art. 2.

Le prove dell'esame di cui all'art. 1 sono scritte e orali.

Le prove scritte sono quattro ed hanno per oggetto:

a) il diritto e la procedura civile;

b) il diritto commerciale;

c) il diritto e la procedura penale;

d) il diritto amministrativo.

La prova orale ha per oggetto il diritto romano, il civile, il commerciale, il penale, il costituzionale, l'amministrativo, il diritto del lavoro, l'ecclesiastico, la procedura civile e la procedura penale.

La prova di diritto romano concerne gli istituti la cui conoscenza è necessaria per integrare ed approfondire lo studio del diritto civile.

Art. 3.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 21, 22, 23 *e* 24 *maggio* 1985, *alle ore* 9 *antimeridiane.*

Art. 4.

Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo di L. 3.000, dovranno pervenire al Ministero di grazia e giustizia non oltre il giorno 13 aprile 1985.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande stesse dovranno essere corredate a norma dell'art. 32 del citato regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, dai seguenti documenti conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo:

1) diploma originale di laurea in giurisprudenza o copia autenticata dello stesso ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

2) certificato del consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, dal quale devono risultare l'attuale iscrizione del candidato nell'albo dei procuratori e l'anzianità di iscrizione, con l'attestazione che il candidato ha esercitato la professione di procuratore per almeno due anni;

3) certificato delle cancellerie delle autorità giudiziarie presso le quali il candidato ha svolto la sua attività professionale, contenente l'elenco delle cause e degli affari trattati con la indicazione delle parti e dell'oggetto relativo;

4) ricevuta della tassa di L. 1.600 per l'ammissione agli esami, da versarsi ad un ufficio del registro.

I candidati, i quali abbiano diritto all'ammissione all'esame, indipendentemente dalla qualità di procuratore, per l'appartenenza ad una delle altre categorie indicate nell'art. 28, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, debbono presentare, in sostituzione dei certificati di cui ai numeri 2 e 3 del comma precedente un certificato dell'amministrazione presso la quale hanno prestato servizio, che comprovi il requisito prescritto a' termini dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

I procuratori ex combattenti, i quali hanno diritto ad essere ammessi agli esami di avvocato, dopo un anno di esercizio di procuratore, debbono presentare i documenti militari comprovanti la predetta qualità di ex combattenti.

Art. 5.

Si osserveranno per lo svolgimento degli esami le norme stabilite dal regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, e dal regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito la idoneità nelle prove scritte a norma del comma secondo del successivo art. 7.

Sono ammessi, tuttavia, alla prova orale anche quei candidati che, avendo riportato non meno di cinque punti in una delle prove, abbiano conseguito nelle altre una media di nove punti.

Art. 7.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia della prova orale e dichiara quanti punti intende assegnare al candidato. La somma dei punti, divisa per il numero dei partecipanti alla votazione, costituisce il punto per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia della prova orale.

Sono dichiarati idonei coloro che hanno conseguito almeno i sei decimi dei punti in ciascuna prova scritta ed in ciascuna materia della prova orale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 6.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice.

Roma, addì 9 febbraio 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1985
Registro n. 9 Giustizia, foglio n. 275

(1286)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a diciassette posti di ricercatore universitario presso l'Università di Salerno

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi diciassette posti di ricercatore universitario presso le seguenti facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio (posti 1):

gruppo di discipline n. 93 . . . . posti 1

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 90 . . . . posti 1

Facoltà di ingegneria (posti 15):

gruppo di discipline n. 90 posti 2
gruppo di discipline n. 98 » 1
gruppo di discipline n. 103 » 1
gruppo di discipline n. 106 » 2
gruppo di discipline n. 109 » 2
gruppo di discipline n. 115 » 1
gruppo di discipline n. 117 » 1
gruppo di discipline n. 121 » 1
gruppo di discipline n. 127 » 1
gruppo di discipline n. 132 » 2
gruppo di discipline n. 137 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio del personale, concorso ricercatori, 84100 Salerno, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università di Salerno.

(1288)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Ferrara

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali (posti 1):

gruppo di discipline n. 90 . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale docente, 44100 Ferrara, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale docente dell'Università degli studi di Ferrara.

(1292)

Concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per complessivi due posti di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per i gruppi di discipline sotto indicati:

Facoltà di economia e commercio (posti 2):

gruppo di discipline n. 20 posti 1
gruppo di discipline n. 21 » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università commerciale « Luigi Bocconi », via R. Sarfatti n. 25, 20136 Milano, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

(1293)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Torino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di medicina veterinaria (posti 1):

gruppo di discipline n. 150 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, via Giuseppe Verdi n. 8, 10124 Torino, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio ricercatori dell'Università degli studi di Torino.

(1291)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di farmacia (posti 1):

gruppo di discipline n. 95 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi, ufficio personale centrale, via Marchese Campodisola, 13, 80133 Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'ufficio personale centrale dell'Università di Napoli.

(1289)

Concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Istituto universitario navale di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso la seguente facoltà per il gruppo di discipline sotto indicato:

Facoltà di scienze nautiche (posti 1):

gruppo di discipline n. 135 . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 1 e 2 dell'ordinanza ministeriale 20 febbraio 1982, n. 60, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore dell'Istituto universitario, via Ammiraglio Acton n. 38, 80133 Napoli, scade il sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'Istituto universitario navale di Napoli.

(1290)

Concorso, per titoli, a posti di personale non docente degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi presso il Centro europeo dell'educazione di Frascati.

E' indetto, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, pubblico concorso, per titoli, ai seguenti posti di personale non docente degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi presso il Centro europeo dell'educazione di Frascati:

un posto della carriera di concetto amministrativa;
cinque posti della carriera esecutiva;
due posti della carriera ausiliaria,

da assegnare per comando quinquennale, rinnovabile, presso il suindicato Centro.

Per la partecipazione al concorso è prescritta l'appartenenza ai ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica, ai ruoli del personale non docente delle scuole statali, delle Università ed Istituti universitari di Stato, dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza.

Il personale può cessare dal comando prima della conclusione del quinquennio con disposizione del Ministro della pubblica istruzione, sentiti il Centro europeo dell'educazione e lo ufficio dal cui ruolo l'impiegato dipende.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta libera, dovrà pervenire al Centro europeo dell'educazione con sede in Frascati (Roma), via Borromini n. 5, tel. 9425771/2/3/4 9424647, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso di bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Del bando di concorso gli interessati potranno prendere visione presso la sede del suddetto centro nei giorni feriali dalle ore 9 alle ore 13.

(1252)

Diario della prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle università italiane.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per l'attribuzione di millecentoquindici borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle Università italiane, indetto con decreto ministeriale 24 ottobre 1983, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 327 del 29 novembre 1983, si svolgerà nel giorno sottoindicato per il settore disciplinare n. 2 di lettere e filosofia e magistero cui appartengono le seguenti scuole di specializzazione:

settore 2 (lettere e filosofia e magistero):
archivisti;
bibliotecari.

Convocazione: giorno 29 marzo 1985 ore 9,30 presso il Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione universitaria - Divisione V - Stanza n. 402 - piano 3°, viale Trastevere - Roma.

(1337)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Taormina.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 10 gennaio 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taormina;

Visto il decreto ministeriale in data 25 maggio 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 13 dicembre 1984, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Taormina, nell'ordine appresso indicato:

N.	Candidato		Punti	
1)	Chindamo Giuseppe	punti	135,387	su 174
2)	Gambassi Enrico	»	132,713	»
3)	Mangiapane Antonino	»	129,170	»
4)	Catalano Giovanni	»	122,527	»
5)	Di Gregorio Filippo	»	121,924	»
6)	Domina Mariano	»	118,412	»
7)	Di Caprio Salvatore	»	118,033	»
8)	Castellaneta Nicola	»	117,725	»
9)	Scorza Saverio	»	117,077	»
10)	Ciraulo Giorgio	»	116,949	»
11)	Aloi Enrico	»	116,570	»
12)	Nitti Gabriele	»	116,439	»
13)	Caccavale Antonio	»	115,686	»
14)	Frisi Doro	»	115,557	»
15)	Zambelli Carlo Jacopo	»	115,308	»
16)	Molinaroli Felice	»	115,184	»
17)	Patriarca Mario	»	115,020	»
18)	Franco Cosimo	»	114,389	»
19)	Pelagalli Vittorio	»	113,561	»
20)	Luchetti Loreto	»	113,433	»
21)	Magoni Beniamino	»	112,966	»
22)	Busillo Giovanni	»	112,255	»
23)	Donato Antonino	»	111,438	»
24)	Scopa Esterino	»	111,301	»
25)	Scherillo Antonio	»	110,793	»
26)	Longo Libero Benito	»	110,406	»
27)	Costardi Felice	»	109,915	»
28)	Coniglione Sebastiano	»	109,561	»
29)	Matassa Lidio	»	109,432	»
30)	Merlino Antonio	»	109,419	»
31)	Mazzullo Silvio	»	108,506	»
32)	Zaffuto Paolo	»	108,330	»
33)	Velardita Francesco	»	108,190	»
34)	Muzzi Vitantonio	»	108,076	»
35)	Licata Giovanni	»	107,440	»
36)	Lo Savio Giovanni	»	107,157	»
37)	Mabizanetti Luigi	»	106,716	»
38)	Monea Luigi	»	105,784	»
39)	Gengo Giuseppe	»	105,776	»
40)	Puglisi Domenico	»	105,487	»
41)	Scalzo Guido	»	104,932	»
42)	Esposito Elia	»	104,229	»
43)	De Felice Renato	»	103,885	»
44)	Giunta Gaetano	»	103,642	»
45)	Bruni Ugo	»	103,425	»
46)	Pedroli Alberto	»	103,140	»
47)	Nitti Nicola	»	101,784	»
48)	Guerra Francesco	»	101,592	»
49)	Lucchetti Silvio	»	101,332	»
50)	Dragotto Antonino	»	101,156	»
51)	Nardone Luigi	»	100,857	»
52)	Martorana Salvatore	»	100,608	»
53)	Spada Giuseppe	»	100,089	»
54)	Giannane Orazio	»	99,566	»
55)	Piazza Nicolò	»	97,923	»
56)	Farruggia Gerlando	»	96,340	»
57)	Nocito Antonino	»	95,707	»
58)	Dell'Utri Salvatore	»	95,668	»
59)	Patti Mario	»	94,706	»
60)	De Stefano Vincenzo	»	94,461	»
61)	Bigoni Riccardo	»	92,853	»
62)	Chiaramonte Vito	»	92,446	»
63)	Re Giovanni	»	91,529	»
64)	Capizzi Vincenzo	»	90,682	»
65)	Priolo Vincenzo	»	89,395	»
66)	Lenzetti Riccardo	»	86,666	»
67)	Morlacco Vincenzo	»	82,601	»
68)	Piunti Romano	»	79,156	»
69)	Berruti Carlo	»	70,666	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1985

p. Il Ministro: CIAFFI

(874)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/B vacante nel comune di Vicenza.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 7 gennaio 1980 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vicenza;

Visto il decreto ministeriale in data 5 novembre 1981 modificato parzialmente con successivi decreti del 21 ottobre 1982 e 10 gennaio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Vicenza, nell'ordine appresso indicato:

1) De Negri Errico punti 105,759 su 132
2) Antinori Giovanni » 105,498 »
3) Marassi Fulvio » 100,782 »
4) Avolio Raffaele » 98,000 »
5) Giglio Francesco » 95,575 »
6) Pianalto Gelindo » 92,556 »
7) Orlando Zon Italo » 91,936 »
8) D'Angelo Domenico » 87,104 »
9) Scotto Michele » 86,722 »
10) Recchia Ezio » 86,177 »
11) Lauletta Angelo » 85,454 »
12) Summo Vito » 85,920 »
13) Pecora Vito » 84,766 »
14) Lauria Rocco » 84,498 »
15) La Rocca Pietro » 84,436 »
16) Giacomelli Alvaro » 84,430 »
17) De Stefano Vincenzo » 84,340 »
18) Patriarca Emilio » 83,933 »
19) Zagordo Cosimo » 82,778 »
20) Guido Pasquale » 82,688 »
21) Albanese Giuseppe » 82,500 »
22) Tei Franco » 82,432 »
23) Incandela Francesco » 81,884 »
24) Melandri Eligio » 81,828 »
25) Torella Michele » 81,773 »
26) Frisullo Vincenzo » 80,202 »
27) Gotelli Giorgio » 79,748 »
28) Savino Giuseppe » 79,733 »
29) Serraglio Giovanni » 79,649 »
30) Ciccone Saverio » 79,563 »
31) Campinoti Nelio » 79,289 »
32) Giordano Nicolò » 79,056 »
33) Silvestri Boris » 78,952 »
34) Marazzina Felice » 78,750 »
35) Federici Glauco » 78,627 »
36) Buccheri Ugo » 78,550 »
37) Pesente Elio » 77,976 »
38) Villani Benedetto » 77,750 »
39) Pretolani Michele » 77,611 »
40) Gianfranchi Cleto Ruggero » 77,104 »
41) Barbieri Giuseppe » 77,018 »
42) Ghindamo Giuseppe » 76,797 »
43) Dall'Aglio Nico » 76,750 »
44) Pazzaglia Mario » 76,738 »
45) Accarino Rosario » 76,681 »
46) Rizzo Guido » 76,409 »
47) Caldarella Antonino » 76,401 »
48) Onofri Ermanno » 76,382 »
49) Paoluzi Remo » 76,219 »
50) Agnoli Mario » 76,195 »
51) Frigo Antonio » 75,832 »
52) Brun Flavio » 75,646 »
53) Pace Antonino » 75,500 »
54) Trivelloni Alberto » 75,468 »
55) Scorza Saverio » 75,446 »
56) Pira Giacomo » 75,120 »
57) Lucchini Lino » 75,080 »
58) Gobbi Ampelio » 75,013 »
59) Domina Mariano » 74,986 »
60) Di Caprio Salvatore » 74,866 »
61) Aprile Pietro Maria punti 74,527 su 132
62) Nardelli Antonio » 74,459 »
63) Belleri Giacomo » 74,287 »
64) Monti Giovanni » 73,816 »
65) Girardi Filippo » 73,759 »
66) Frisi Doro » 73,566 »
67) Zambelli Carlo Iacopo » 73,551 »
68) Di Martino Antonino » 73,520 »
69) Fisicaro Antonino » 73,390 »
70) Mazza Mameli » 73,305 »
71) De Felice Renato » 73,214 »
72) Mingolla Aldo » 73,083 »
73) Muriana Giuseppe » 73,072 »
74) Faillace Peppino » 72,926 »
75) Campagnari Gustavo » 72,897 »
76) Diamante Flavio » 72,737 »
77) Bianco Antonio » 72,722 »
78) Lanzillotta Attilio » 72,662 »
79) Nucci Leopoldo » 72,633 »
80) Bruni Ugo » 72,609 »
81) Barbero Angelo » 72,450 »
82) Guggino Giuseppe » 72,336 »
83) Castellaneta Nicola » 72,234 »
84) Caleffi Esterino » 72,221 »
85) Franco Vincenzo » 72,186 »
86) Ruglioni Otello » 72,119 »
87) Bartolomeo Raffaele » 71,863 »
88) Franco Giacomino » 71,740 »
89) Carlomagno Michele » 71,732 »
90) Cucovaz Giuseppe » 71,572 »
91) Scherillo Antonio » 71,527 »
92) Nasuti Antonio » 71,520 »
93) Rampelli Vincenzo » 71,316 »
94) Luchetti Loreto » 71,033 »
95) Sorge Giuseppe » 71,008 »
96) Marzola Uber » 71,000 »
97) Catalano Giovanni » 70,887 »
98) Mileti Giuseppe » 70,619 »
99) Zaffanella Aldo » 70,538 »
100) Famiglietti Mario » 70,366 »
101) Fonte Eliseo » 70,290 »
102) Marinelli Gaspero » 70,240 »
103) Ricci Rudio » 69,923 »
104) La Candia Michele » 69,800 »
105) Di Massa Pelino » 69,796 »
106) Gigliotti Giovanni » 69,722 »
107) Olivieri Antonio » 69,533 »
108) Patriarca Mario » 69,520 »
109) Capuano Rosario » 69,393 »
110) Biasibetti Olindo » 69,038 »
111) Amorelli Giuseppe » 68,866 »
112) Ladogana Raffaele » 68,782 »
113) Priolo Vincenzo » 68,563 »
114) Nigri Mario » 68,459 »
115) Contini Graziano » 68,457 »
116) Calasso Mario » 68,304 »
117) Liotta Calogero » 68,199 »
118) Luzzi Francesco » 68,170 »
119) Muzzi Vitantonio » 68,118 »
120) Barbara Francesco » 68,068 »
121) Santoro Pasquale » 67,760 »
122) Tescaroli Nereo » 67,717 »
123) Sartori Roberto » 67,586 »
124) Di Stefano Mario » 67,466 »
125) Matassa Lidio » 67,432 »
126) Busillo Giovanni » 67,247 »
127) Ambrosini Ferdinando » 67,135 »
128) Aceti Pietro » 66,916 »
129) Mastrogiovanni Carmelo » 66,856 »
130) Monaco Teodoro » 66,809 »
131) Salvatore Fausto » 66,702 »
132) Chittaro Mario » 65,815 »
133) Alba Calogero » 65,767 »
134) Florenzano Mario D » 64,849 »
135) Triarico Ennio » 64,616 »
136) Bruno Carmelo » 64,500 »
137) Costardi Felice » 64,149 »
138) Fabbro Raffaello » 64,050 »
139) Scalia Giuseppe » 63,993 »
140) Rebecchi Renzo » 63,886 »
141) Puglisi Domenico » 63,863 »
142) Licata Giovanni A » 63,766 »
143) Amico Salvatore » 63,574 »

144) Criscuoli Matteo	punti	63,466	su 132
145) Cerretti Ernesto	»	63,393	»
146) Merlino Antonio	»	63,220	»
147) Persegati Umberto	»	63,142	»
148) Calabrò Nicola	»	62,632	»
149) Minelli Elio	»	62,366	»
150) Farruggia Gerlando	»	62,100	»
151) Boccia Michele	»	62,066	»
152) Gritti Giuseppe	»	62,066	»
153) Pedroli Alberto	»	62,000	»
154) De Gennaro Luigi	»	61,750	»
155) Brusatin Leo Fernando	»	61,136	»
156) Siragusa Ennio	»	60,152	»
157) Bruni Giacinto	»	60,052	»
158) Benevole Romano	»	59,099	»
159) Velardita Francesco S.	»	58,300	»
160) Bonetto Leo	»	55,000	»
161) Bernardo Mario	»	53,832	»
162) Accogli Italo Balbo	»	53,326	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(873)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Cagliari.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 6 settembre 1984 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Cagliari;

Visto il decreto ministeriale in data 29 settembre 1984 modificato parzialmente con successivo decreto del 23 gennaio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Cagliari, nell'ordine appresso indicato:

1) Iozzia Guglielmo	punti	163,181	su 186
2) Centonze Gaspare	»	155,640	»
3) Zaccardi Leonzio (art. 4 della legge n. 748/1954)	»	155,000	»
4) Circosta Lorenzo	»	155,000	»
5) Giglio Francesco (ammesso con riserva)	»	154,000	»
6) Chindamo Giuseppe	»	148,387	»
7) De Petris Desiderio	»	147,066	»
8) Pompeo Luigi	»	146,384	»
9) Imboldi Rocco E	»	144,200	»
10) Carusi Agostino	»	141,143	»
11) Melandri Eligio	»	140,019	»
12) Serraglio Giovanni	»	139,573	»
13) Mazzarella Giuseppe	»	138,821	»
14) Rizzo Guido	»	138,059	»
15) De Martino Salvatore	»	138,003	»
16) Boianelli Fernando	»	137,527	»
17) Zarcone Vincenzo	»	137,415	»
18) Piizzi Tommaso	»	136,532	»
19) Caldarella A. Paolo	»	135,775	»
20) Compagnucci C. Filippo	»	131,909	»
21) Sulas Gianni	»	114,080	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(871)

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale della classe 1ª/A vacante nel comune di Napoli.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 13 aprile 1981 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Napoli;

Visto il decreto ministeriale in data 29 aprile 1982 modificato parzialmente con successivi decreti del 9 novembre 1983, 25 febbraio 1984 e 14 gennaio 1985, con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1ª/*A* vacante nel comune di Napoli, nell'ordine appresso indicato:

1) Di Stilo Rocco Orlando	punti	173,600	su 186
2) Martino Arcadio	»	161,090	»
3) Vitale Giovanni	»	160,466	»
4) De Negri Errico	»	158,500	»
5) Mazzella Claudio	»	155,805	»
6) Laurenza Giovanni	»	155,461	»
7) Giglio Francesco	»	153,192	»
8) Dell'Isola Erasmo	»	149,738	»
9) Marchese Francesco	»	147,941	»
10) Conte Antonio	»	145,875	»
11) Imboldi R. Emilio	»	143,200	»
12) Amorese Arturo	»	138,032	»
13) Avolio Raffaele	»	137,425	»
14) Di Gilio Vito	»	136,661	»
15) Boianelli Fernando	»	136,487	»
16) Corvino Aldo	»	134,151	»
17) Sevieri Enzo	»	132,494	»
18) Mignone Pasquale	»	131,347	»
19) Leone Francesco	»	123,203	»
20) Lazzano Giuseppe	»	111,090	»
21) Mangianelli Sebastiano	»	92,953	»
22) Yoppi G. Dario	»	92,416	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1985

p. *Il Ministro*: CIAFFI

(872)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli e per esami, a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico (registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 9 Difesa, foglio n. 336);

Visto il decreto ministeriale in data 25 marzo 1984, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 18 luglio 1984, registro n. 25 Difesa, foglio n. 59);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

Articolo unico

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a dodici posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Brassetti Bruno Cesare	punti	267,5
2) Castaldi Salvatore	»	267,0
3) Mormile Flaminio	»	265,8

4)	Fulvio Sergio	punti 263,2
5)	Cantoni Stefano	» 263,0
6)	Perri Francesco	» 260,5
7)	Farrace Stefano	» 258,0
8)	Murru Fernando	» 252,5
9)	Falomi Marco	» 248,8
10)	Di Taranto Vincenzo	» 248,0
11)	Urbani Luca	» 245,7
12)	Rizzi Francesco	» 245,0
13)	Bramati Marco	» 239,5
14)	Cucci Domenico	» 239,0
15)	Cialone Paolo	» 238,9
16)	Mazzola Vincenzo	» 237,5
17)	Trani Giovanni	» 236,3
18)	Panici Giovanni	» 236,1
19)	Pannucci Alessandro	» 234,0
20)	Mangione Francesco	» 233,6
21)	Donati Stefano	» 232,5
22)	Morello Marchese Paolo	» 229,5
23)	Palmieri Raffaele (nato il 23 luglio 1956)	» 229,0
24)	Ducci Giuseppe (nato il 24 novembre 1958)	» 229,0
25)	Egidi Giuliano	» 228,9
26)	La Bella Vincenzo	» 228,5
27)	Flocco Attalo	» 228,0
28)	Brunelli Francesco (nato l'11 maggio 1956)	» 227,0
29)	Calvelli Claudio (nato il 4 luglio 1957)	» 227,0
30)	Lalli Augusto	» 226,2
31)	Farci Salvatore (nato il 4 marzo 1955)	» 226,0
32)	Franchino Giuseppe (nato il 10 agosto 1956)	» 226,0
33)	Giacomuzzi Daniele	» 224,5
34)	Buono Francesco	» 224,1
35)	Pontrandolfi Giampiero	» 222,5
36)	Di Blasio Dario (nato l'8 settembre 1956)	» 221,4
37)	Bulzomì Rocco (nato il 18 luglio 1957)	» 221,4
38)	D'Andrea Valerio	» 220,5
39)	Iandolo Alessandro	» 220,2
40)	Tripodi Giovanni	» 219,6
41)	Dell'Aquila Bruno	» 219,5
42)	Ceccarelli Natale	» 217,0
43)	De Amicis Carlo (nato il 28 settembre 1956)	» 216,5
44)	Rea Antonio (nato il 14 febbraio 1957)	» 216,5
45)	Grimaldi Emilio	» 215,0
46)	Nania Giuseppe	» 214,0
47)	De Luca Mauro	» 213,8
48)	Arpea Marco Pio	» 213,0
49)	Morale Giuseppe Filippo	» 212,5
50)	Serra Giorgio	» 211,0
51)	Carlucci Roberto	» 210,5
52)	Bailardi Francesco	» 209,5
53)	Dispinzeri Aldo	» 208,0
54)	Marrazza Massimo (nato il 13 settembre 1954)	» 207,0
55)	Recchia Renato (nato il 25 febbraio 1958)	» 207,0
56)	Conti Francesco	» 205,6
57)	Mecali Costantino	» 205,0
58)	Crescioli Stefano	» 204,6
59)	Minonne Antonio	» 204,5
60)	D'Agostino Sergio	» 204,0
61)	Mesolella Roberto	» 202,6
62)	Bardanzellu Piero	» 202,5
63)	Pilieci Salvatore	» 198,0
64)	Vasapollo Pietro Angelo	» 197,0
65)	Vergara Roberto	» 196,0
66)	Borrelli Salvatore	» 195,5
67)	Ciccarese Raffaele (nato il 10 settembre 1957)	» 195,0
68)	Campo Giovanni (nato il 21 settembre 1957)	» 195,0
69)	Fanella Stefano (nato il 5 dicembre 1957)	» 194,5
70)	Mele Mario Domenico (nato il 14 febbraio 1958)	» 194,5
71)	Caruso Giuseppe	» 190,5
72)	Chianese Ludovico	» 185,7

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 dicembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1984
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 6

(829)

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Concorso pubblico, per esami, a quattro posti di segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Vista la legge 7 agosto 1973, n. 519, recante modifiche ai compiti, all'ordinamento ed alle strutture dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33, in particolare l'articolo 24-*bis;*

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 aprile 1980, registro n. 3 Sanità, foglio n. 233, concernente l'individuazione delle dotazioni organiche relative ad alcune carriere del personale dell'Istituto predetto;

Visto il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito con legge 6 agosto 1981, n. 432;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1981, n. 310;

Sentito il consiglio dei direttori di laboratorio dell'Istituto superiore di sanità che si è pronunciato nella seduta del 26 giugno 1984;

Vista la deliberazione n. 12 allegata al verbale n. 84 del 24 luglio 1984 del comitato amministrativo dell'Istituto predetto;

Accertata la disponibilità di posti in organico;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

I vincitori del concorso saranno assegnati ai seguenti servizi: servizi amministrativi e del personale, biblioteca, segreteria attività culturali e servizio biologico.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità);

C) idoneità fisica all'impiego; l'Istituto si riserva di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

D) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

1) di coloro che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, già rivestono la qualifica di impiegati dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato o di operai di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione nonché coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro della sanità, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata e indirizzata al direttore dell'Istituto superiore di sanità, dovrà pervenire o essere presentata alla divisione IV - concorsi dei servizi amministrativi e del personale dell'Istituto stesso, viale Regina Elena, 299, Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande presentate direttamente all'ufficio sopra indicato saranno accettate soltanto dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi, escluso il sabato.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato stesso al concorso.

Nella domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato *A*), gli aspiranti, oltre alla precisa indicazione del concorso, debbono dichiarare:

1) cognome e nome;

2) luogo e data di nascita nonché, in caso di superamento del limite massimo di età, i titoli che danno diritto alla elevazione di tale limite o che consentono di prescindere da tale limite;

3) la residenza;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;

6) se abbiano riportato o meno condanne penali;

7) il titolo di studio di cui sono in possesso;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

10) indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni nonché il relativo codice di avviamento postale ed il numero telefonico. Il candidato ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'ufficio concorsi dell'Istituto superiore di sanità le eventuali variazioni del proprio recapito.

La domanda di partecipazione al concorso deve essere firmata in calce dal candidato.

La firma deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

Non si terrà conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni precisate nel presente articolo circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario o in caso di mancata comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da non avvenuta oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo dichiarato nella domanda, o per effetto di disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Istituto stesso.

Art. 4.

Gli esami consteranno di due prove scritte ed un colloquio:

Prove scritte:

1ª prova scritta: riassunto, nella stessa lingua, di un brano in inglese;

2ª prova scritta: sistemi di catalogazione, classificazione, archiviazione e trascrizione di atti e di documentazione.

Colloquio:

le materie delle prove scritte;

compiti, ordinamento e strutture dell'Istituto superiore di sanità.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686, 28 dicembre 1970, n. 1077, ed alla legge 7 agosto 1973, n. 519.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 41, quarto comma, della legge 7 agosto 1973, n. 519, sarà nominata con successivo decreto.

Le prove d'esame, di cui al precedente art. 4, avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 maggio 1985 verrà data comunicazione dei giorni, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte.*

Tale comunicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del precedente art. 2, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, per sostenere le prove scritte nel luogo, nei giorni e nelle ore indicati nella citata *Gazzetta Ufficiale* del 30 maggio 1985.

Sono ammessi a sostenere il colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi al colloquio ne sarà data comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata per il colloquio stesso.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà determinata sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte ed il voto ottenuto nel colloquio.

In base alla votazione complessiva la commissione formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio totale conseguito da ciascun candidato.

Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno essere muniti di un valido documento di riconoscimento.

I candidati che abbiano spedito la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento dovranno essere muniti della relativa ricevuta rilasciata dall'ufficio postale accettante.

Art. 7.

I concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di precedenza nella nomina, previsti a favore della categoria degli ex combattenti (o comunque a questi assimilati o equiparati) nonché a favore delle categorie riservatarie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Parimenti i concorrenti che avranno superato il colloquio e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, saranno tenuti a presentare, per loro diretta iniziativa, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

I documenti di cui ai precedenti commi dovranno pervenire o essere presentati all'ufficio indicato nell'art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni venti, che decorre dal giorno in cui i singoli concorrenti avranno sostenuto il colloquio.

I documenti saranno considerati prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 8.

Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarità del procedimento e tenuti presenti gli eventuali titoli di precedenza e preferenza di cui al precedente art. 7, sarà approvata la graduatoria di merito del concorso e verranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso medesimo, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego.

Il decreto ministeriale di cui al precedente comma sarà successivamente pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

L'amministrazione si riserva la facoltà di assegnare, secondo l'ordine di graduatoria, i posti, tra quelli messi a concorso, che si renderanno eventualmente disponibili entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria medesima, ai sensi dell'articolo unico della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati in graduatoria dovranno presentare o far pervenire all'ufficio indicato nel precedente art. 3 del presente bando, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giorno di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti, tutti redatti su prescritta carta bollata:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico militare ovvero dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima nonché la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Qualora si tratti di mutilato o invalido di guerra o assimilato, il relativo certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità e la dichiarazione che l'aspirante non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre;

6) titolo originale di studio o copia autenticata nei modi di legge;

7) copia dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata ai fini indicati nell'art. 7 del presente bando) o del foglio matricolare, o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato relativo all'esito di leva, debitamente vidimato, o di iscrizione nelle liste di leva.

Il candidato che beneficia delle disposizioni speciali per la elevazione del limite massimo d'età dovrà produrre la documentazione necessaria atta a comprovare il possesso dei rispettivi requisiti, ove non abbia già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termini del precedente art. 7.

L'impiegato dei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato potrà limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5) e 6) del presente articolo e la copia integrale dello stato di servizio civile.

Il concorrente che si trovi alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa potrà limitarsi a presentare i documenti di cui ai numeri 1), 4) e 6) del presente articolo ed un certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartiene, comprovante l'idoneità fisica all'impiego al quale concorre.

Tale certificato dovrà contenere altresì la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo ed eventualmente la copia integrale dello stato di servizio civile o il certificato rilasciato dal comandante del Corpo al quale il concorrente appartiene dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito indicata nel presente articolo.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti richiesti e che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti saranno nominati segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Dopo un periodo non inferiore a sei mesi dalla assunzione in servizio conseguiranno, previo giudizio favorevole del comitato amministrativo dell'Istituto predetto, la nomina a segretario tecnico nel ruolo della ex carriera di concetto sopra citata.

Il vincitore che non assume regolare servizio, senza giustificato motivo, entro il termine indicato nel relativo invito, decade dalla nomina.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto il trattamento economico del livello retributivo corrispondente alla VI qualifica funzionale e le altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il direttore dell'Istituto superiore di sanità è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 gennaio 1985

Il Ministro: DEGAN

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1985
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 84

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da compilarsi su prescritta carta bollata)

Al direttore dell'Istituto superiore di sanità -
Viale Regina Elena, 299 - 00161 ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome; le donne coniugate debbono indicare prima il proprio cognome, poi il nome e, quindi, il cognome del marito) . . . .
nato a . . . . . . (provincia di . . . . .)
il . . . . . . e residente dal (*a*) . . . . .
in . . . . . . (provincia di . . . . . .)
c.a.p. . . . via . . . . n. . .
chiede di essere ammesso a partecipare al pubblico concorso, per esami, a quattro posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della ex carriera di concetto dei segretari tecnici dell'Istituto superiore di sanità.

Fa presente di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché (*b*) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (*c*) . . . .;

3) non ha riportato condanne penali (*d*);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la seguente: . . . .;

6) non ha mai prestato (oppure: ha prestato) servizio presso una pubblica amministrazione (*e*);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione; (oppure dichiarare la causa della destituzione o dispensa e l'amministrazione che l'ha inflitta);

8) recapito cui desidera siano indirizzate eventuali comunicazioni: città . . . . . via . . . .
c.a.p. . . . . . . numero telefonico . . . . .

Data, ...

Firma (*f*) . . . .

(*a*) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(*b*) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 35° anno di età.

(*c*) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(*d*) Per coloro che hanno riportato condanne penali, indicare la data del provvedimento e l'autorità che l'ha emesso.

(*e*) Per coloro che hanno prestato servizio presso una pubblica amministrazione, precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(*f*) La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata.

Per i candidati temporaneamente residenti all'estero la firma deve essere legalizzata dalla competente autorità consolare.

(1256)

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso pubblico a complessivi dodici posti di capo tecnico, quinta categoria del personale, per i compartimenti di Firenze, Ancona e Palermo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente la integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978 numero 448, concernenti provvedimenti relativi al personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione numero 38 in data 15 aprile 1980;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgerà la prova scritta del concorso;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./11420 del 12 gennaio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso il parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 29 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti tre pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, a posti di ruolo nel profilo professionale di capo tecnico (quinta categoria - tecnico) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) *Compartimento di Firenze* - posti sei così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile	posti 2
elettrotecnico elettronico	» 2
meccanico	» 2

2) *Compartimento di Ancona* - posti due per il programma ad inidirizzo edile.

3) *Compartimento di Palermo* - posti quattro così ripartiti per i programmi ad indirizzo:

edile	posti 2
meccanico	» 2

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo indirizzo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

Le prove scritte dei citati tre concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgeranno presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titoli di studio

Sono ammessi a partecipare al concorso gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli di studio rilasciati da scuola italiana statale o pareggiata:

A) Diploma di perito industriale (o maturità tecnica industriale) in una delle seguenti specializzazioni: elettrotecnica - elettronica industriale - costruzioni aeronautiche - meccanica - meccanica di precisione - industria navalmeccanica - metallurgica - industrie metalmeccaniche - termotecnica - telecomunicazioni - per l'energia nucleare - cronometria - edilizia.

B) Diploma di perito industriale nelle seguenti specializzazioni proprie del precedente ordinamento scolastico: « meccanici elettricisti, ramo elettricisti » - « meccanici eletticisti, ramo meccanico » - « meccanica fine » - «navalmeccanico» - « costruttori aeronautici » - « radiotecnici » - « edili ».

C) Diploma di maturità tecnica per geometri.

D) Diploma di maturità tecnica nautica delle sezioni « macchinista » e « costruttori ».

E) Diploma di maturità professionale rilasciato da istituto professionale a norma dell'art. 3 della legge 27 ottobre 1959, n. 754, per le seguenti specializzazioni: « tecnico delle industrie meccaniche » - « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche ».

Non è ammessa equipollenza di titolo di studio.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche uno di quelli sopra indicati.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale del compartimento per il quale si intende partecipare entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato ricevente mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo, sotto la propria responsabilità, di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli o le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il programma di esame sul quale intendano sostenere, indipendentemente dalla specializzazione del titolo di studio posseduto, le prove di esame (scritta e orale) le cui materie sono riportate al successivo art. 7;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e anche le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso;

di non aver presentato contestuale domanda per uno degli altri programmi previsti nell'ambito dello stesso compartimento.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa o incompleta dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) mancata indicazione del programma prescelto;

d) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare, non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato, di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, sempreché si trovino nelle condizioni previste dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età, dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovano rispetto al limite massimo di età sopra fissato;

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dall'elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127, 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159, lettere *a*), *b*), *c*) ed *e*), dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di capo tecnico.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame - prove - valutazione

Gli esami consisteranno in due prove: una scritta ed una orale, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

Le suddette prove d'esame vertono su uno dei programmi appresso indicati, prescelto dal candidato nella domanda di ammissione:

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « ELETTROTECNICO ED ELETTRONICO »

Prova scritta

Per la prova scritta la commissione esaminatrice predisporrà due distinti temi che avranno in comune le materie base di « cultura generale », di cui al seguente punto 1), mentre per le materie di « cultura specifica » un tema riguarderà la materia di « elettrotecnica » di cui al seguente punto 2), lettera *A*), e l'altro le materie di « elettronica industriale e telecomunicazioni » di cui al punto 2), lettera *B*). Ogni candidato dovrà svolgere il tema sul gruppo di materie (*A* o *B*) prescelto ed indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Prova orale

Verterà sulle materie di «cultura generale» di cui al punto 1) e sulle materie di «elettrotecnica» di cui al punto 2-*A*) oppure di «elettronica industriale e telecomunicazioni» di cui al punto 2-*B*) a seconda della scelta fatta dal candidato nella domanda di ammissione al concorso.

1) Cultura generale (comune per tutti i candidati)

Matematica.

Aritmetica - Algebra elementare (fino ai problemi di 2° grado ad una incognita): Progressioni aritmetiche e geometriche-medie, logaritmi.

Trigonometria piana: funzioni trigonometriche e trasformazioni di espressioni trigonometriche - Relazioni tra i lati e gli angoli di un triangolo.

Geometria analitica: Coordinate cartesiane - Concetto di funzione di una variabile e corrispondente rappresentazione grafica.

Geometria piana e solida: Definizioni, costruzioni, calcoli inerenti alle figure piane e ai solidi; aree e volumi - Sezione dei solidi.

Fisica.

Elementi di meccanica - Moto dei corpi: uniforme, vario, uniformemente vario, rettilineo, circolare, armonico - Forze, coppie: composizione e scomposizione delle forze e delle coppie, equilibrio delle forze, baricentro - Macchine semplici Principi della dinamica - Lavoro, energia, potenza - Momento di inerzia - Rendimento.

Tecnologia dei materiali.

Resistenza dei materiali e sollecitazioni sempplici - Proprietà tecnologiche e meccaniche dei principali materiali metallici di uso elettrico - Materiali conduttori e ferromagnetici - Cenni sulle vernici e sui materiali isolanti - Cenni delle lavorazioni a mano ed a macchina, a freddo e a caldo dei metalli - Cenni sui tipi fondamentali delle macchine utensili.

Macchine termiche.

Termodinamica dei gas perfetti - Leggi fondamentali - Cicli termici - Cenni sui generatori di vapore e sulle macchine a stantuffo ed a turbine - Motore a scoppio e motore Diesel - Calcolo del rendimento.

Elettrologia generale.

Elementi fondamentali di elettrologia - Grandezze elettriche e sistemi di unità e di misura - Leggi della conduzione elettrica nei conduttori - Effetto termico della corrente elettrica, magnetismo ed elettromagnetismo - Pile ed accumulatori - Resistenza elettrica - Capacità - Induzione magnetica - Induttanza - Ciclo di isteresi - Circuiti magnetici - Calcolo di circuiti a corrente continua ed a corrente alternata monofase e trifase - Elettrodinamica - Potenze elettriche: attiva, reattiva, apparente - Perdite nei materiali conduttori, isolanti e magnetici.

2) Cultura specifica

A) *Elettrotecnica.*

Generatori e motori elettrici in corrente continua ed in corrente alternata, sia monofase che trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione: potenze e rendimenti - Trasformatori monofase e trifase: caratteristiche di funzionamento e di regolazione - Parallelo di trasformatori - Autotrasformatore - Conversione della corrente alternata in continua e viceversa: raddrizzatori ed inverter - Linee di distribuzione dell'energia elettrica a bassa ed alta tensione - Palificazione ed isolamento delle linee - Calcolo elettrico e meccanico delle condutture semplici di distribuzione - Apparecchiature elettriche degli impianti - Apparecchiature di manovra, di protezione e di regolazione - Caratteristiche delle linee in cavo - Impianti di illuminazione e forza motrice - Norme CEI sulle macchine e sugli impianti elettrici - Messa a terra - Protezione degli edifici dalle scariche elettriche - Misura di resistenza, induttanza e capacità - Misura di corrente, di differenza di potenziale e di potenza sia in corrente continua che in corrente alternata, monofase e trifase - Misura del fattore di potenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

B) *Elettronica industriale e telecomunicazioni.*

Tubi elettronici e semiconduttori: Caratteristiche - Circuiti elettronici e loro studio: comportamento al variare della frequenza - Circuiti oscillanti, rettificatori ed amplificatori - Quadripoli - Caratteristiche di trasmissione - Unità di misura dei livelli di tensione e di potenza dei segnali (Np e dB) - Attenuazione ed equivalente - Misura sui circuiti elettronici e sui loro componenti in bassa ed alta frequenza - Nozioni sulla prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO «MECCANICO»

Prova scritta

Esecuzione su tema dato di un problema di fisica e meccanica applicata, che comprenda anche l'esecuzione di un diagramma, sulle materie di cui al successivo programma per la prova orale; relazione che illustri le fonti e le conoscenze che sono state utilizzate per la risoluzione del tema ed il ragionamento fatto per applicarle.

Prova orale

1) *Matematica e fisica.*

Algebra. Geometria. Trigonometria. Analisi matematica: conoscenza degli elementi fondamentali necessari per la trattazione, applicazione e calcolo degli argomenti del programma.

Fisica. Composizione e scomposizione delle forze e delle coppie. Equilibrio delle forze. Baricentro. Macchine semplici. Tipi di moto. Rappresentazioni grafiche. Principi della dinamica. Lavoro. Potenza. Momento di inerzia. Rendimento. Varie forme di energia.

2) *Meccanica generale ed applicata.*

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative. Freni.

Tipi di lubrificanti e sistemi di lubrificazione.

Macchine semplici.

Organi di collegamento: viti e chiodi.

Organi principali delle macchine. Alberi. Cuscinetti. Supporti. Giunti. Pulegge. Chiavette. Molle.

Rotismi. Ingranaggi. Cenni sulle caratteristiche dei vari profili di denti. Tipi di ingranaggi.

Eccentrici. Meccanismi di biella e manovella. Volani e regolatori e loro funzione.

Cinghie, corde, catene. Ruote di frizione. Cenni sulle trasmissioni idrauliche e sui giunti idraulici.

3) *Tecnologia dei metalli e del legno.*

Principali proprietà caratteristiche dei metalli. Cenni sui procedimenti di fabbricazione dei metalli più comuni. Leghe più comuni e loro proprietà.

Laminazione e trafilatura. Forgiatura a freddo e a caldo dei metalli. Produzione di pezzi per fusione, fucinatura, stampaggio, estrusione.

Procedimenti di lavorazione a caldo. Attrezzi, strumenti e macchine relative.

Processi di saldatura, saldatura ossiacetilenica ed elettrica. Preparazione dei pezzi, attrezzature e macchine. Brasatura. Prove su saldature.

Acciai speciali e loro impiego.

Trattamenti termici delle leghe metalliche.

Nozioni sulla cementazione e nitrurazioni degli acciai.

Lavorazione dei metalli alle macchine utensili. Descrizione delle macchine utensili più comuni e caratteristiche degli utensili.

Prove tecnologiche e meccaniche sui materiali. Macchine di prova. Misura della durezza. Prova d'urto, di fatica.

Legnami e loro classificazione. Caratteri tecnologici, impiego.

Cenni sulle macchine utensili più comuni per i legnami.

Materiali per l'elettrotecnica. Leghe per resistenze elettriche.

Vernici e materiali isolanti per l'elettronica.

Proprietà tecnologiche delle materie plastiche.

4) *Macchine.*

Moto dei liquidi nei condotti. Misure di portata. Impianti di sollevamento dell'acqua. Motrici idrauliche, rendimenti. Presse ed accumulatori idraulici.
Termodinamica dei gas perfetti. Leggi fondamentali. Relazione fra pressione, volume e temperatura. Trasformazioni e loro rappresentazione grafica.
Termodinamica dei vapori.
Cicli termici di Carnot, di Rankine, Beau de Rochas e Diesel. Calcolo del rendimento.
Produzione del calore. Combustibili e loro caratteristiche industriali. Cenno sugli apparecchi e sistemi di controllo della combustione.
Generatori di vapore. Elementi costruttivi. Apparecchi di sicurezza, di controllo e di alimentazione. Economizzatori e surriscaldatori. Rendimento di un generatore.
Regolamento per l'esercizio e la sorveglianza delle caldaie a vapore.
Cenni sulle motrici a vapore a stantuffo e sulle turbine a vapore. Rendimento.
Principio di funzionamento a diagrammi del motore a scoppio a quattro e due tempi.
Il motore Diesel a quattro e due tempi: funzionamento e diagramma delle pressioni, potenza indicata ed effettiva. Misura della potenza. Distribuzione e diagramma relativo. Valvole. Rendimento.
Pompe. Polverizzatori. Iniettori.
Raffreddamento ad acqua e ad aria nei motori a combustione interna. Pompe, radiatori, ventilatori. Bilancio termico.
Regolazione della potenza dei motori a scoppio e Diesel.
Il lavaggio dei motori a due tempi.
Motori sovralimentati.

5) *Elettrotecnica generale ed applicata.*

Elementi fondamentali di elettrologia. Corrente elettrica e suoi effetti. Leggi sui circuiti elettrici a c.c. - Accumulatori.

Magnetismo ed elettromagnetismo. Induzione magnetica. Ciclo di isteresi. Circuiti magnetici.

Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti magnetici.

Elettrodinamica. Correnti alternate. Circuiti in corrente alternata. Circuiti polifasi e loro proprietà. Circuiti trifasi.

Cenni sui semiconduttori.

Macchine elettriche a corrente continua: generatrici-motori.

Cenni sul funzionamento della macchina a c.c. e c.a.: macchine generatrici e motrici a c.c. Trasformatori. Macchine sincrone ed asincrone.

6) *Rappresentazione di organi meccanici a lettura dei disegni.*

Nozioni generali sull'organizzazione del lavoro e prevenzione degli infortuni.

PROGRAMMA AD INDIRIZZO « EDILE »

Prova scritta

Esercizio di applicazione di calcolo e prova grafica su argomenti compresi nei punti 1), 5), 6) e 7) del programma con commento illustrativo del procedimento seguito e dei ragionamenti che ne hanno suggerito la scelta.

Prova orale

Sulle seguenti materie:

1) *Matematica.*

Algebra elementare fino ai problemi di 2° grado ad una incognita - Geometria piana e solida - Trigonometria piana - Calcolo logaritmico applicato anche ai problemi di trigonometria e topografia.

2) *Meccanica generale - Termologia - Elettrologia.*

Resistenza dei materiali, deformazioni elastiche e permanenti, sollecitazioni semplici e composte e leggi relative.

Resistenze passive, attrito, resistenza dei mezzi e leggi relative.

Piano inclinato - Vite - Cuneo - Taglia semplice e differenziale - Argano - Verricello.

Calore e temperatura - Trasmissione del calore - Rapporto tra calore e lavoro - Sorgenti di calore - Dilatazione termica dei solidi.
Forza elettromotrice - Corrente elettrica - Resistenza elettrica - Nozioni di magnetismo ed elettromagnetismo - Potenza ed energia elettrica.

3) *Tecnologia dei metalli, del legno e dei materiali da costruzione.*

Principali proprietà caratteristiche dei metalli, legnami, calci, leganti idraulici, pozzolane, pietre, sabbie, ghiaie.
Tipi di materiali ferrosi unificati e loro caratteristiche - Procedimenti di laminazione, trafilatura e stampaggio - Processi di saldatura.
Malte e conglomerati: preparazione, dosature, proprietà, macchinari.

4) *Macchine.*

Motore a scoppio a quattro e due tempi e motore Diesel: organi principali, funzionamento, distribuzione - Motori e generatori elettrici - Pompe e compressori - Binde idrauliche.

5) *Costruzioni civili e stradali.*

Strutture murarie e in cemento armato - Muri - Piattabande - Archi - Volte - Solai - Tetti, incavallature, orditure, materiali da coperta - Scale.
Esecuzione di aperture in muri portanti esistenti - Sottomurazioni - Opere di rafforzamento - Manutenzione.
Costruzioni stradali: planimetria e altimetria - Tracciamento di curve e raccordi. Principali caratteristiche del corpo stradale, delle sovrastrutture, delle massicciate, delle opere d'arte e dei muri di sostegno. Frane: caratteristiche e tipi di opere di consolidamento e di protezione.
Fondazioni: resistenza dei terreni, sistemi di fondazione.
Verifica di stabilità e calcolo di travi e strutture semplici.
Ponteggi, armature, centine, opere provvisionali.
Macchinari di cantiere per sollevamento e trasporto di materiali, per scavi e formazione di rilevati.

6) *Elementi di topografia.*

Rilievi planimetrici e altimetrici - Verifiche e rettifiche dei principali strumenti.
Cartografia - Piani quotati - Spianamenti.

7) *Stima e contabilità dei lavori.*

Analisi dei prezzi - Tariffe - Perizie dei lavori - Misura delle opere - Computi metrici.

8) *Elementi di diritto.*

La proprietà e le sue limitazioni - L'espropriazione per cause di pubblica utilità - Azioni a difesa della proprietà - Il possesso - Le servitù prediali - Obbligazioni (nozioni).
Il contratto in generale - Il contratto di appalto.
Norme sulla prevenzione degli infortuni (nozioni).

Valutazione prove

Per ciascuna prova la commissione esaminatrice disporrà di un massimo di punti 10 (dieci).
Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.
Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.
Con la convocazione a sostenere la prova orale, ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del Direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo posta raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tesser per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formulazione delle graduatorie compartimentali di merito — distinte per programma — i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti, di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile, e non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito, di cui al precedente primo comma, verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato sommando al voto riportato nella prova scritta il voto conseguito nella prova orale e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione delle vigenti norme.

Art. 10.

Titoli di preferenza

A parità di votazione saranno preferiti nell'ordine di merito delle graduatorie i candidati che dimostrino — con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9 — di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

7) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

8) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

9) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

10) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

11) coniugati con riguardo al numero dei figli;

12) mutilati ed invalidi civili;

13) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso saranno assegnati secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei all'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva 10/10 in ciascuno occhio. E' ammessa correzione con lenti sferiche di valore massimo + 4D ovvero − 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) e lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata;

campo visivo: normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva voce afona a non meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici e attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Saranno dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li trovino in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso, che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dai competenti direttori compartimentali.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.

Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di capo tecnico, quinta categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il competente direttore compartimentale adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinato alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva: se iscritto di leva (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d*).

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d*), anche nel caso in cui lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al precedente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal competente direttore compartimentale.

Art. 15.

Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova (previa frequenza di corsi di formazione professionale) e conseguimento delle abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali, giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubile, quindi il nome seguito dal cognome del marito);

Data e luogo di nascita

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)

Programma (indicare uno dei programmi previsti per il compartimento prescelto all'art. 1 del bando).

Il sottoscritto
chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico a posti di capo tecnico in prova, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 278, per codesto compartimento impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o recapito sopra indicato.

Chiede di sostenere le prove di esame sul programma (indicare se « elettrotecnico », « elettronico », « edile », o « meccanico ») previsto dagli articoli 1 e 7 del decreto di approvazione del concorso (la scelta è indipendente dal titolo di studio posseduto).

Ai fini dell'ammissione al concorso, dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso del diploma di
conseguito nell'anno scolastico presso (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva, oppure di essere attualmente in servizio militare presso
(in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita; la matricola e il profilo professionale, per i dipendenti delle ferrovie dello Stato; l'impianto o l'ufficio di appartenenza; la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego);

di non aver presentato altra domanda di ammissione all'attuale concorso per uno degli altri programmi previsti nell'ambito di codesto compartimento);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data, ...

Firma del candidato
. . . .
(da autenticare da parte di una delle autorità previste all'art. 3 del decreto)

---

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:
50123 Firenze — P.zza dell'Unità, 1;
60100 Ancona — P.zza Cavour, 23;
90100 Palermo — Via Roma.

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome e nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città, provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1033)

Concorsi pubblici compartimentali a complessivi centosessantotto posti di operaio qualificato, terza categoria del personale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 26 marzo 1958, n. 425, concernente lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Vista la legge 29 ottobre 1971, n. 880, concernente l'integrazione all'organico e l'assunzione oltre organico nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 396, recante modifiche al citato stato giuridico del personale ferroviario;

Viste le leggi 6 giugno 1975, n. 197 e 1° agosto 1978, n. 448, concernenti provvedimenti relativi al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, per la parte istitutiva dei ruoli locali del personale ferroviario, per la provincia di Bolzano;

Vista la legge 6 febbraio 1979, n. 42, recante nuove norme su inquadramento, ordinamento organico, stato giuridico e trattamento economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 5, ultimo comma, della succitata legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078, il quale ha determinato i contenuti essenziali propri delle attività operative dei profili professionali del personale ferroviario di cui all'art. 1 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

Vista la legge 6 ottobre 1981, n. 564, recante norme di integrazione e modifica al trattamento normativo del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 292, contenente nuove norme in materia di assetto giuridico ed economico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione n. 439 in data 18 ottobre 1984;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati e che si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento il diario e le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1./11422 del 12 gennaio 1985;

Sentito il consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato che ha espresso parere favorevole nell'adunanza n. 3 del 29 gennaio 1985;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti quindici pubblici concorsi compartimentali, per soli esami, nel profilo professionale di operaio qualificato (3ª categoria - operatore specializzato) dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, come appresso specificato:

1) *Compartimento di Torino* - posti dodici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione legno e arredamento . . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

2) *Compartimento di Milano* - posti quattordici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

3) *Compartimento di Verona* - posti sedici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

4) *Compartimento di Venezia* - posti sedici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

5) *Compartimento di Trieste* - posti sedici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

6) *Compartimento di Genova* - posti sedici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

7) *Compartimento di Bologna* - posti sedici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2
linea . . . . » 2

8) *Compartimento di Firenze* - posti dodici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
elettrico . . . . » 2

9) *Compartimento di Ancona* - posti sei così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . posti 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2

10) *Compartimento di Roma* - posti quattro così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a caldo dei metalli . . . . . posti 2
elettrico . . . . » 2

11) *Compartimento di Napoli* - posti dieci così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2

12) *Compartimento di Bari* - posti otto così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . posti 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
elettrico . . . . » 2

13) *Compartimento di Reggio Calabria* - posti sei così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a caldo dei metalli . . . . . posti 2
lavorazione su macchine utensili . . . . . » 2
elettrico . . . . » 2

14) *Compartimento di Palermo* - posti due per il ramo: « lavorazione a caldo dei metalli ».

15) *Compartimento di Cagliari* - posti quattordici così ripartiti tra i seguenti rami:

lavorazione a freddo del ferro . . . . . posti 2
lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati . » 2
lavorazione a caldo dei metalli . . . . . » 2
lavorazione su macchine utensili . . . . » 2
rivestimenti superficiali . . . . » 2
lavorazione del legno e arredamento . . . . » 2
elettrico . . . . » 2

La partecipazione al concorso è limitata ad un solo ramo nell'ambito di ciascuno dei compartimenti sopra indicati.

La prova scritta dei citati quindici concorsi, di cui al successivo art. 7, si svolgerà presso ciascuna delle sedi compartimentali sopraindicate, salva la facoltà dell'Azienda, di poter convocare i candidati stessi presso un diverso compartimento.

Art. 2.

Titolo di studio

Sono ammessi a partecipare ai citati concorsi gli aspiranti in possesso di licenza di scuola media, o di altro titolo equipollente, rilasciato da scuola italiana statale o pareggiata.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello sopraindicato.

Art. 3.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione redatta su carta da bollo (in conformità al modello allegato), firmata e datata dall'aspirante, deve essere presentata o anche spedita in piego raccomandato con avviso di ricevimento — senza alcun tramite — all'ufficio personale dei compartimenti per i quali il candidato intende partecipare, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Delle domande presentate direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine perentorio sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio sopra stabilito.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore, né per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata — nelle forme di legge — dal segretario comunale del luogo di residenza o da un notaio o da un cancelliere o dal funzionario competente a ricevere la documentazione o dal comandante della nave mercantile ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti di ruolo, (civili e militari) dello Stato sono sufficienti il visto ed il timbro del capo dell'ufficio in autentica della firma e della qualifica del dipendente stesso.

Per i militari alle armi, in servizio di leva, sono sufficienti il visto ed il timbro del comandante di compagnia o unità equiparate in autentica della firma del militare.

La data di presentazione della domanda è stabilita dal timbro a data apposto dall'ufficio personale compartimentale ricevente, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nelle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede — come sopra detto — il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le norme di cui sopra valgono anche per i concorrenti che siano già in servizio ferroviario e, pertanto, non si terrà conto di domande presentate, sia pure per il tramite gerarchico, all'impianto di appartenenza, purché non pervengano tempestivamente all'organo competente.

Nella domanda — da redigersi secondo lo schema esemplificativo allegato — i candidati hanno l'obbligo sotto la propria responsabilità di dichiarare:

1) il cognome e il nome (scritti in stampatello se la domanda non è dattiloscritta);

2) la data ed il luogo di nascita, nonché — nel caso abbiano superato il trentesimo anno di età — i titoli e le condizioni che legittimino l'elevazione del limite massimo di età o che consentano di prescindere da tale limite;

3) il domicilio o il recapito presso il quale ricevere tutte le comunicazioni;

4) il ramo per il quale intendono partecipare al concorso, da scegliere tra quelli riportati nella specifica di cui al precedente art. 1;

5) il possesso della cittadinanza italiana;

6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

8) la posizione attuale per quanto concerne gli obblighi militari.

I candidati debbono altresì dichiarare nella domanda:

i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni, compreso quello presso le ferrovie dello Stato e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;

di accettare tutte le condizioni contenute nel presente bando di concorso.

Non saranno accolte le domande per:

a) omessa dichiarazione espressa del possesso dei requisiti necessari per l'ammissione al concorso, di cui al successivo art. 4 e riportati nello schema di domanda allegato;

b) mancata sottoscrizione autografa da parte del candidato o mancata autenticazione della firma stessa nei modi e nelle forme di legge;

c) intempestività nella presentazione come previsto al precedente quarto comma.

La domanda erroneamente indirizzata alla Direzione generale o a compartimento diverso da quello per il quale si intende partecipare non sarà accolta, purché non pervenga tempestivamente all'organo competente.

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione ai concorsi è prescritto il possesso — alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande — dei seguenti requisiti:

1) il titolo di studio di cui al precedente art. 2;

2) età, che deve essere non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 30, salvo le elevazioni del suddetto limite previste dalle disposizioni vigenti.

Si prescinde dal limite di età, a condizione che non sia stata raggiunta l'età prevista per il collocamento a riposo ai sensi dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, per:

dipendenti civili di ruolo dello Stato di cui all'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dipendenti militari di cui alla legge 26 marzo 1956, n. 229;

sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità, semprechè si trovino nelle condizioni previste dal decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

dipendenti militari inquadrati nei ruoli ad esaurimento di cui all'art. 35 della legge 20 settembre 1980, n. 574;

personale delle Ferrovie in concessione, di cui all'art. 1 della legge 12 marzo 1968, n. 289;

operai di ruolo dello Stato ai sensi dell'art. 61 della legge 5 marzo 1961, n. 90.

I candidati che intendano beneficiare dell'elevamento del limite di età dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il titolo o la condizione in cui si trovino rispetto al limite massimo di età sopra fissato.

3) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

4) godimento dei diritti politici;

5) aver soddisfatto gli obblighi di leva ovvero adempiuto alle formalità relative all'arruolamento (iscrizione alle liste di leva, visita di leva o rinvio della chiamata alle armi);

6) avere i requisiti fisici, psichici e attitudinali richiesti per disimpegnare il servizio nel profilo professionale di concorso, come specificato al successivo art. 13 e di cui al decreto ministeriale 28 gennaio 1981, n. 206, contenente le norme relative alle visite mediche per gli aspiranti all'assunzione in servizio presso l'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Art. 5.

Esclusione

Non possono partecipare al concorso i cittadini esclusi dallo elettorato attivo politico, quelli che sono stati revocati o destituiti e quelli dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ai sensi del combinato disposto degli articoli 2, 127 e 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e dell'art. 159 (lettere *a*, *b*, *c* ed *e*) dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425.

Non possono altresì partecipare al concorso:

a) coloro che siano stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) coloro che siano già in servizio ferroviario nel profilo professionale di operaio qualificato.

L'esclusione dal concorso può essere disposta in ogni momento per difetto dei requisiti prescritti al precedente art. 4 e nei casi di cui ai commi primo e secondo del presente articolo.

La competenza ad escludere dal concorso viene delegata, a norma dell'art. 5 del citato stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, al direttore del compartimento ferroviario per il quale si è presentata domanda di partecipazione al concorso.

Art. 6.

Commissioni esaminatrici

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è delegato, a norma dell'art. 13 della citata legge 26 marzo 1958, n. 425, a nominare le commissioni esaminatrici, con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia.

I relativi provvedimenti di nomina verranno pubblicati nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 7.

Programma d'esame, prove, valutazione

Gli esami consisteranno in una prova scritta e una prova pratica, come appresso specificato, secondo le modalità di cui all'ultimo comma del precedente art. 1.

I concorrenti del ramo 8 - linea, sosterranno anche una prova ergometrica.

A) *Prova scritta*

La prova consisterà nello svolgimento di un tema — a livello culturale del titolo di studio richiesto — in uno o più dei seguenti argomenti di natura professionale del ramo prescelto:

caratteristiche, proprietà, uso e cenni sulla produzione delle materie prime e dei materiali comunemente usati nelle lavorazioni - denominazione e forme commerciali (tutti i rami);

caratteristiche costruttive, nomenclatura e modo di impiego degli attrezzi per le lavorazioni a mano dei materiali - banchi, piani e posti di lavoro - metodi di lavorazione (tutti i rami);

attrezzi e apparecchi di misura, controllo, verifica, occorrenti nelle lavorazioni - unità di misura - tolleranze (tutti i rami);

tipi e caratteristiche delle macchine usate nelle operazioni più comuni (tutti i rami);

preparazione, rifinitura e trattamenti particolari per realizzare le migliori caratteristiche dei prodotti della lavorazione (tutti i rami);

lubrificazione, ingrassaggio e raffreddamento (rami 1 e 4);

trattamenti termici (rami 3 e 4);

principi costruttivi delle caldaie (ramo 3);

principi del funzionamento dei motori termici (ramo 1);

protezione superficiale dei differenti materiali sia mediante applicazione manuale e automatica di stucchi e vernici, sia mediante ricopertura con bagni galvanici (ramo 5);

principali difetti dei materiali (rami dall'1 al 6);

principi di funzionamento e costruttivi delle macchine elettriche (ramo 7);

proprietà dei principali materiali conduttori, isolanti e magnetici (ramo 7);

principi di funzionamento di impianti idrici, termici, igienico-sanitari, per olii e carburanti (ramo 2);

nozioni di igiene del lavoro (tutti i rami);

norme più comuni per la prevenzione degli infortuni e sul soccorso di urgenza (tutti i rami);

B) *Prova pratica*

La prova pratica consisterà nell'esecuzione di un saggio di lavoro con il quale i candidati dovranno dimostrare di avere la necessaria conoscenza del ramo prescelto e cioè:

ramo 1 - lavorazione a freddo del ferro: esecuzione di un particolare che richieda operazioni di aggiustaggio su un disegno dato e con tolleranze assegnate;

ramo 2 - lavorazione a freddo di lamiere, tubi e profilati: esecuzione su disegno o campione dato di un particolare costruttivo in lamiera comprendente superfici piane, imbutite, giunzioni saldate;

ramo 3 - lavorazione a caldo dei metalli: esecuzione con attrezzi a mano su disegno dato di un pezzo mediante lavorazione plastica e successiva unione, con saldatura ad altro elemento dato;

ramo 4 - lavorazione su macchine utensili: esecuzione su disegno dato e con tolleranza assegnata di un elaborato in materiale metallico che richieda una preventiva programmazione del lavoro, o sul tornio o sulla fresa o sulla piallatrice;

ramo 5 - rivestimenti superficiali: esecuzione su distinti pannelli di alcune delle principali operazioni previste dal ciclo di verniciatura su superfici piane metalliche o in legno e composizione di una tinta di determinata tonalità su campione dato;

ramo 6 - lavorazione del legno e arredamento: esecuzione in base a disegno dato comprendente unioni ed incastri, in vista e nascosti, la rifinitura delle superfici, imbottitura e rivestimenti;

ramo 7 - elettrico: costruzione e montaggio di un particolare di apparecchio elettrico comprendente una lavorazione meccanica a mano su disegno dato e collegamento elettrico relativo;

ramo 8 - linea: foratura e spianatura di traverse in legno; montaggio e smontaggio di una giunzione.

Valutazione prove

Per ciascuna prova le commissioni esaminatrici disporranno di un massimo di punti 10 (dieci).

Saranno ammessi alla prova pratica i concorrenti che avranno riportato almeno sette punti su dieci nella prova scritta.

Dal ramo 8 — linea — saranno ammessi alla prova ergometrica i concorrenti che avranno riportato almeno sei punti su dieci nella prova pratica e saranno dichiarati idonei coloro che in tale prova avranno riportato un voto non inferiore a sei punti su dieci.

Con la convocazione a sostenere la prova pratica ai candidati sarà comunicato il voto riportato nella prova scritta.

Art. 8.

Diario della prova scritta, comunicazioni e documenti di identità

Per ogni concorso le date e le sedi in cui avrà luogo la prova scritta saranno stabilite con un successivo provvedimento del direttore generale delle ferrovie dello Stato che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I concorrenti, pertanto, dovranno seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella citata *Gazzetta Ufficiale* e comunque sarà spedita in tempo utile — a mezzo raccomandata all'indirizzo indicato nella domanda — apposita credenziale contenente le indicazioni relative al luogo, alla data e all'ora di inizio della prova, nonché le modalità di svolgimento della prova medesima.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento non scaduto di validità:

carta di identità, tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto;

tessera per impiegati dello Stato (modello A.T.);

tessera militare con fotografia (per i militari alle armi);

fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio.

Art. 9.

Formazione delle graduatorie compartimentali

Al fine della formazione delle singole graduatorie compartimentali di merito distinte per ramo, i concorrenti che abbiano superato le prove di esame saranno invitati a produrre all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo a quello di ricevimento dell'invito, gli eventuali documenti attestanti i titoli di preferenza a parità di votazione e quelli che danno diritto a concorrere alla riserva di posti di cui ai successivi articoli 10 e 11.

I titoli di preferenza e di precedenza sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, purché possano essere documentati entro il termine perentorio indicato al precedente comma.

I documenti di cui sopra si considerano prodotti in termine utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano, sarà rilasciata ricevuta.

Il ritardo nella presentazione dei documenti di cui al presente articolo, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, comporta l'inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso di titoli di preferenza e di precedenza.

Tutte le certificazioni di cui trattasi, rilasciate dalle autorità competenti, debbono essere prodotte nella forma e nei modi prescritti e debbono contenere le indicazioni necessarie redatte in modo chiaro ed inequivocabile; non sono ammessi documenti surrogatori o riferimenti a dati o a elementi contenuti in altri documenti.

Non è consentita la regolarizzazione dei documenti non conformi alle disposizioni di cui al comma precedente.

I documenti in questione devono inoltre essere in regola con le disposizioni generali e particolari sul bollo.

Le singole graduatorie compartimentali di merito — distinte per ramo — di cui al precedente primo comma verranno compilate sulla base della votazione complessiva ottenuta da ciascun candidato nelle prove d'esame e — in caso di parità di votazione — sulla base dei titoli di cui al successivo art. 10, in applicazione alle vigenti norme.

Art. 10.

Titolo di preferenza

A parità di votazione complessiva saranno preferiti nell'ordine di merito delle singole graduatorie compartimentali — distinte per ramo — i candidati che dimostrino, con apposita certificazione conforme alle disposizioni di cui al precedente art. 9, di appartenere alle seguenti categorie:

1) insigniti di medaglia al valor militare;

2) mutilati ed invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

3) orfani:

a) di guerra;

b) dei caduti per fatto di guerra;

c) dei caduti per servizio;

d) dei caduti sul lavoro;

4) feriti in combattimento;

5) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonché i capi di famiglia numerosa;

6) figli dei mutilati e degli invalidi:

a) di guerra ex combattenti;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) del lavoro;

7) madri, vedove non rimaritate e sorelle vedove o nubili dei caduti:

a) in guerra;

b) per fatto di guerra;

c) per servizio;

d) sul lavoro;

8) coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;

9) coloro che hanno prestato servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

10) coniugati con riguardo al numero dei figli;

11) mutilati ed invalidi civili;

12) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Art. 11.

Riserva dei posti

I posti messi a concorso nei singoli compartimenti saranno assegnati secondo l'ordine delle relative graduatorie di merito — distinte per ramo — con l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge in materia di riserva dei posti.

Coloro che intendano beneficiare del titolo della riserva dei posti, dovranno produrre — nel termine perentorio e con le modalità di cui al precedente art. 9 — i documenti comprovanti l'appartenenza alle categorie cui è destinata la riserva medesima.

Art. 12.

Approvazione delle graduatorie compartimentali

Ciascuna graduatoria compartimentale di merito dei concorrenti risultati idonei alle prove d'esame, quella dei concorrenti dichiarati vincitori del concorso nonché quella degli idonei dopo i vincitori, saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la valida partecipazione al concorso per l'immissione in impiego.

Ciascuna graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Accertamento dei requisiti fisici, psichici ed attitudinali

I concorrenti utilmente collocati in ogni graduatoria compartimentale debbono possedere sana costituzione nonché i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti dalla particolare natura del servizio nel profilo di concorso ai fini dell'assunzione.

Essi debbono inoltre possedere i seguenti requisiti fisici speciali:

acutezza visiva: 10/10 in ciascun occhio, non è ammessa correzione;

campo visivo normale;

senso cromatico: normale;

percezione uditiva: voce afona a meno di m 8 da ciascun orecchio.

L'accertamento di tutti i requisiti fisici, psichici ed attitudinali verrà disposto soltanto nei confronti degli aventi titolo all'assunzione ed effettuato a cura dei sanitari dell'Azienda.

Sarano dichiarati non idonei anche i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del servizio nel profilo di concorso o invocare tali condizioni o precedenti per ottenere facilitazioni di servizio, ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I minorati di guerra e categorie assimilate che partecipano al concorso saranno dichiarati idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso dei requisiti sopra indicati e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno del servizio nel profilo di concorso e che essi non presentano inoltre i presupposti di inidoneità sopra configurati.

L'esito dell'accertamento stesso verrà comunicato agli aspiranti; quelli dichiarati non idonei potranno produrre istanza di visita di appello in carta legale, corredata di certificato medico, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della comunicazione, all'ufficio personale del compartimento delle ferrovie dello Stato per il quale hanno concorso che provvederà a trasmetterla al competente servizio sanitario delle ferrovie dello Stato, il quale — ove lo ritenga — in base all'esame degli atti o di altra documentazione inoltrata dall'interessato, potrà disporre una nuova visita medica prima di emettere il giudizio definitivo.

Nei casi di seguito specificati dovranno essere adottati immediati provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova:

1) nei confronti del candidato che non si presenti a visita medica;

2) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica che non abbia chiesto di essere sottoposto a visita medica di appello;

3) nei confronti del candidato dichiarato non idoneo a visita medica la cui richiesta di visita medica d'appello non sia stata accolta per evidenti o macroscopici motivi;

4) nei confronti del candidato dichiarato definitivamente non idoneo a seguito di visita medica d'appello.

In tali casi i provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova avranno decorrenza dal giorno successivo a quello stabilito per la visita medica di prima istanza.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Tanto alla prima visita quanto a quella eventuale di appello, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati nel precedente art. 8.

Art. 14.
Assunzione e nomina in prova

Gli aspiranti dichiarati idonei dai sanitari dell'Azienda delle ferrovie dello Stato saranno nominati in prova nel profilo professionale di Operaio qualificato - terza categoria del personale ferroviario, col relativo trattamento economico iniziale ad essi spettante in base alle norme in vigore.

Nei confronti dei candidati dichiarati idonei i quali, regolarmente invitati, non si presentino a prendere servizio, il direttore del compartimento per il quale hanno concorso adotterà i relativi provvedimenti di decadenza a far tempo dalla stessa data della decorrenza giuridica.

L'assunzione in impiego dei vincitori dei pubblici concorsi e degli idonei che ne hanno diritto è subordinata alla presentazione del certificato di nascita ai fini dell'iscrizione nei ruoli matricolari.

Salvo giustificati motivi, nei sessanta giorni successivi alla data di presentazione in servizio, i soggetti immessi in impiego sono tenuti a produrre, a pena di decadenza dalla nomina, — anche a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno — i seguenti documenti:

a) estratto per riassunto dell'atto di nascita, in carta bollata.

I concorrenti che abbiano superato il trentesimo anno di età stabilito dal precedente art. 4 debbono presentare i documenti atti a comprovare il diritto all'elevamento del limite di età salvo che i documenti stessi non siano stati già presentati come titolo di preferenza e di precedenza;

b) certificato di cittadinanza italiana, in carta bollata;

c) certificato di godimento dei diritti politici, in carta bollata;

d) originale o copia autenticata del titolo di studio richiesto al precedente art. 2 per la partecipazione al concorso, in carta bollata;

e) certificato, in carta semplice, di eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. La suddetta dichiarazione può essere rilasciata da qualsiasi medico sulla base dell'avvenuto accertamento. I laboratori provinciali di igiene e profilassi eseguono gratuitamente i suddetti esami sui campioni di sangue inviati dai medici. Il suddetto certificato è ritenuto valido se rilasciato da non oltre sei mesi dalla data di presentazione;

f) uno dei seguenti documenti militari, in bollo, comprovante la attuale posizione nei riguardi degli obblighi di leva, se non presentato come titolo di preferenza:

1) estratto del foglio matricolare militare o stato di servizio se:

ufficiale in congedo o in servizio;

sottufficiale o militare di truppa in congedo dopo la ferma;

in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolato dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi ma non ancora incorporato perché ammesso ai benefici del ritardo o del rinvio;

riformato in rassegna (dopo l'arruolamento), in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio militare;

2) certificato di esito di leva: se rivedibile o riformato dalla commissione di leva;

3) certificato di iscrizione nelle liste di leva; se iscritto (cioè appartenente a classe non ancora chiamata alla leva);

4) dichiarazione del comando da cui dipendono per i militari alle armi.

I documenti di cui alle lettere *b)*, *c)* non saranno ritenuti validi se rilasciati tre mesi prima della data di richiesta dei documenti stessi.

I dipendenti statali di ruolo (civili e militari di carriera) sono esentati dalla presentazione dei predetti documenti ma dovranno presentare — sempre nel termine perentorio di sessanta giorni anzidetto — una copia integrale dello stato di servizio di data non anteriore a quella in cui riceveranno l'invito, ed il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso nei modi di cui alla precedente lettera *d)*.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato saranno invece tenuti a presentare — sempre nello stesso termine — il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, secondo le modalità di cui alla precedente lettera *d)*, anche nel caso che lo stesso sia stato già presentato per altri motivi all'Azienda, nonché l'attestato — in carta semplice — rilasciato dall'ufficio del personale del servizio o della sede compartimentale di appartenenza da cui risulti la condizione di dipendente di ruolo, la data di assunzione, la matricola, il profilo professionale rivestito e la relativa decorrenza, se non presentato come titolo di preferenza.

I documenti di cui al presente articolo si considerano prodotti in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Dei documenti presentati direttamente a mano sarà rilasciata ricevuta.

La mancata o tardiva presentazione anche di uno soltanto dei documenti specificati ovvero la presentazione dei documenti scaduti di validità, determinano la decadenza dalla nomina in prova.

Analogo provvedimento sarà adottato nei confronti di coloro che, pur avendo presentato la documentazione di rito nei sessanta giorni successivi alla presentazione in servizio, risultino carenti dei requisiti generali per l'immissione in impiego elencati al precedente art. 4.

I provvedimenti di decadenza dalla nomina in prova saranno adottati dal direttore del compartimento per il quale si è concorso.

Art. 15.
Nomina a stabile e assunzione degli idonei

La nomina a stabile è subordinata al compimento, con esito positivo, del prescritto periodo di prova previa frequenza di corsi di formazione professionale e abilitazioni obbligatorie previste dal decreto ministeriale 21 luglio 1979, n. 2078.

Resta ferma la facoltà dell'Azienda di assumere aliquote di idonei secondo l'ordine di merito delle graduatorie in relazione alle esigenze aziendali giusta quanto previsto dal primo comma dell'art. 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42.

Roma, addì 9 febbraio 1985

p. *Il Ministro*: SANTONASTASO

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

All'ufficio personale compartimentale delle ferrovie dello Stato di . . . . (1)

(Dati da redigere a macchina o in stampatello)

Cognome e nome . . . .
(le coniugate dovranno indicare prima il cognome da nubili, quindi il nome seguito dal cognome del marito).

Data e luogo di nascita . . . .

Domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, c.a.p., città, provincia) . . . .

Ramo prescelto . . . .

Il sottoscritto . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a . . . posti di operaio qualificato, in prova, indetto con decreto ministeriale 9 febbraio 1985, n. 279, per codesto compartimento e per il ramo di . . . . (indicare il ramo prescelto, fra quelli previsti nell'elenco compreso nell'art. 1 per il compartimento cui la domanda è indirizzata) impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni del domicilio o del recapito sopra indicato.

Ai fini dell'ammissione al concorso dichiara:

di possedere i seguenti requisiti e condizioni che danno diritto all'elevamento del limite di età . . . .
(specificare tutti i titoli e le condizioni che consentono — ai sensi delle leggi in vigore — l'elevamento del limite di età stabilito all'art. 4 del bando);

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di essere in possesso della licenza di scuola media conseguita nell'anno scolastico presso (indicare la scuola e la città sede della stessa);

di aver soddisfatto gli obblighi di leva oppure di essere attualmente in servizio militare presso . (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo oppure se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.);

di non aver mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, od altra amministrazione pubblica (in caso contrario specificare l'amministrazione, la qualifica rivestita, la matricola e il profilo professionale. Per i dipendenti delle ferrovie dello Stato: l'impianto o l'ufficio di appartenenza, la durata del servizio prestato con l'indicazione delle date di inizio e termine e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto d'impiego);

di accettare tutte le condizioni contenute nel bando di concorso.

Data,

Firma del candidato

(da autenticare da parte di una delle autorità previste dall'art. 3 del decreto)

Si raccomanda di redigere la domanda secondo il presente modello.

Le generalità dell'aspirante al concorso (cognome, nome, data e luogo di nascita) e domicilio o recapito per le comunicazioni (via, numero civico, codice di avviamento postale, città e provincia) debbono essere riportate nell'ordine indicato nello schema di domanda.

(1) Indirizzi degli uffici personale compartimentali:

10125 Torino - via Sacchi, 1
20123 Milano - Corso Magenta, 24
37100 Verona - Lungo Adige Capuleti
30100 Venezia - Fondamenta S. Lucia
34132 Trieste - Piazza Vittorio Veneto, 3
16126 Genova - Via Andrea Doria, 5
40123 Bologna - Via D'Azeglio, 38
50123 Firenze - Piazza dell'Unità, 1
00185 Roma - Via Marsala, 53
60100 Ancona - Piazza Cavour, 23
80100 Napoli - Stazione centrale delle ferrovie dello Stato
70123 Bari - Corso Italia, 23
89100 Reggio Calabria, Via Cimino, 1
90100 Palermo - Via Roma
69100 Cagliari - Via Roma, 6

(1034)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 57 del 7 marzo 1985, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

A.M.I.U. - Azienda municipalizzata igiene urbana di Taranto: Concorso pubblico, per la copertura ad un posto di motorista meccanico, ad un posto di carrozziere-lamierista-verniciatore di quarto gruppo, ad un posto di aiuto carrozziere-lamierista-verniciatore di terzo livello, ad un posto di aiuto elettrauto e ad un posto di aiuto pompista.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **61.**

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 26 ottobre 1981, n. 64 e n. 65, concernenti: « Norme per l'esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, per la tutela della salute nei luoghi di lavoro, per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi veterinari e dei presidi multizonali di igiene e prevenzione ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Le lettere *d*), *f*), *i*), *n*), dell'art. 3 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« *d*) la formulazione di pareri su progetti di bonifica, su insediamenti abitativi, anche per ristrutturazione o modifiche, compresi gli impianti sportivi, commerciali, ricreativi, culturali; su insediamenti industriali e su attività lavorative relativamente ai reflui biologici, chimici e fisici ed alla compatibilità urbanistica »;

« *f*) la predisposizione di mappe di rischio »;

« *i*) il controllo e la vigilanza sui detergenti sintetici, sui gas tossici ed altre sostanze pericolose, sulle radiazioni ionizzanti sui fitofarmaci e sui presidi sanitari delle derrate alimentari immagazzinate, secondo disposizioni legislative »;

« *n*) gli accertamenti di polizia mortuaria e necroscopici, nonché i provvedimenti relativi alla riduzione delle aree di rispetto cimiteriali ».

Art. 2.

1. L'art. 8 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 8 (*Revisione della composizione e degli ambiti delle commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre* 1976, *n.* 995, *al decreto del Presidente della Repubblica* 21 *ottobre* 1975, *n.* 803; *al regio decreto* 9 *gennaio* 1927, *n.* 147 *e al decreto del Presidente della Repubblica* 13 *febbraio* 1964, *n.* 185). — 1. Le commissioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995, al decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, al regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147 e al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono nominate dai comitati di gestione degli E.R., i comitati di gestione provvedono altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

2. Le commissioni di cui al precedente primo comma operano nell'ambito di più zone sanitarie previste dall'allegato "A" della legge regionale 5 aprile 1980, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni, e precisamente:

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 3 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 11 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 80;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 22 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 20, 21, 22, 23 e 24;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 29 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 41 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 47 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 45, 46, 47, 48, 49 e 50;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 51 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 51, 52 e 53;

le commissioni nominate dal comitato di gestione della zona n. 77 operano nell'ambito del territorio delle zone n. 77, 78 e 79.

3. Le commissioni di cui al precedente primo comma, operanti nell'ambito del territorio delle zone n. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1 a 75/20 e 76, sono nominate dall'assemblea generale dell'E.R. di Milano, che provvede altresì alla nomina dei presidenti delle commissioni, scelti tra i componenti delle commissioni stesse.

4. Il comitato di gestione degli E.R. delle zone n. 3, 11, 22, 29, 41, 47, 51, 77 e l'assemblea dell'E.R. di Milano, sentiti gli altri E.R. interessati, designa nelle commissioni di cui al precedente primo comma, in sostituzione di ogni funzionario e/o rappresentante degli enti od organismi sanitari soppressi o trasferiti, o comunque confluiti nelle U.S.S.L., operatori di pari livello professionale appartenenti al Servizio sanitario nazionale, preferibilmente assegnati ai servizi igiene pubblica, ambientale e di tutela della salute nei luoghi di lavoro di una delle U.S.S.L. nell'ambito territoriale in cui le commissioni stesse operano ».

Art. 3.

1. L'art. 9 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, come modificato dalla legge regionale 26 ottobre 1981, n. 65, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 9 (*Regolamenti locali di igiene*). — 1. Il comitato di gestione dell'E.R. e — relativamente al territorio del comune di Milano il comitato di gestione dell'U.S.S.L. 75/1 — formula sulla base del regolamento tipo regionale di cui al successivo art. 53, terzo comma, la proposta di regolamento locale tipo di igiene e le eventuali modifiche ed aggiornamenti per i comuni compresi nella propria zona socio-sanitaria, previa consultazione dei comuni interessati, sentiti il dirigente coordinatore sanitario e il dirigente coordinatore amministrativo dell'ufficio di direzione, nonché i responsabili dei servizi competenti.

2. L'assemblea generale di ciascun E.R., entro novanta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione del regolamento tipo regionale e dei relativi aggiornamenti, approva il regolamento locale tipo di igiene e le relative modifiche ed aggiornamenti, di cui trasmette copia alla giunta regionale.

3. In caso di inadempienza, il presidente della giunta regionale, o per sua delega l'assessore alla sanità e igiene con proprio decreto, può assegnare all'E.R. un termine, trascorso inutilmente il quale trovano comunque applicazione le disposizioni del regolamento tipo regionale.

4. Nel rispetto dei principi previsti dal regolamento locale tipo di igiene ed entro centoventi giorni dalla sua approvazione, i consigli comunali deliberano il regolamento d'igiene comunale, da sottoporre oltre che ai previsti controlli di legittimità anche alla preventiva verifica di compatibilità con il regolamento locale tipo da parte dei competenti comitati di gestione.

5. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma e fino a diversa determinazione del consiglio comunale, per tutti i comuni inadempienti si applica ad ogni effetto il regolamento tipo di cui ai precedenti secondo e terzo comma.

6. E' istituito un comitato tecnico-consultivo, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, di cui la giunta regionale si avvale per le attività in materia di igiene pubblica e ambientale, di tutela della salute nei luoghi di lavoro e presidi multizonali di igiene e prevenzione, nonché di formazione e aggiornamento permanente del regolamento tipo.

7. Il comitato tecnico consultivo assume anche i compiti di cui all'art. 4 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, modificata dalla legge regionale 20 agosto 1981, n. 49.

8. La composizione di detto comitato e le modalità del suo funzionamento sono determinati con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.

9. Ai componenti il comitato di cui al comma precedente è attribuito il compenso previsto dalla legge regionale 22 novembre 1982, n. 63 ».

Art. 4.

1. La lettera *n*) dell'art. 12 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *n*) rilascio di autorizzazioni per trasporti di salme da comune a comune e adozione di ogni altro provvedimento in materia di polizia mortuaria già di competenza del sindaco, ad eccezione di quelli attinenti il servizio necroscopico ».

Art. 5.

1. La lettera *s*) dell'art. 29 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *s*) rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione di ambulatori veterinari, nonché ogni altro adempimento in materia veterinaria attribuito ai comuni dalle leggi dello Stato e della Regione, ivi compresi gli adempimenti di cui all'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in quanto siano delegati dallo Stato alle regioni ».

All'art. 29 è aggiunto il seguente comma:

« 2. L'emanazione di provvedimenti concernenti i piani di risanamento delle malattie infettive del bestiame, nonché le profilassi pianificate relative all'afta epizootica, al carbonchio ematico, alla rabbia, alla mixomatosi e alla peste suina, rimangono alla competenza regionale così come qualsiasi provvedimento concernente indirizzi o direttive sulle profilassi obbligatorie a carico dello Stato e della Regione ».

Art. 6.

1. La lettera *b*) dell'art. 37 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogata e sostituita dalla seguente:

« *b*) rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di ricoveri animali, stalle di sosta, mercati, fiere ed esposizioni di animali ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 ».

2. Le lettere *e*), *f*), *g*), *h*), dell'art. 37 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, sono abrogate.

Art. 7.

1. L'art. 56 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 56 (*Tariffe per le prestazioni a favore di terzi*). — 1. Le tariffe per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica e di medicina veterinaria, ivi inclusi i compensi per le prestazioni effettuate nell'interesse dei privati, unitamente a quelli svolti dai P.M.I.P., sono determinate con delibera del comitato di gestione degli E.R., sulla base delle direttive stabilite dalla giunta regionale nonché del tariffario unico nazionale di cui all'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, gli E.R. sono autorizzati ad aumentare le tariffe in vigore approvate prima del 31 dicembre 1979, di un fattore massimo di 2,5 volte ».

Art. 8.

1. L'art. 57 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 57 (*Attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria*). — 1. Il presidente della giunta regionale propone al prefetto territorialmente competente o ai prefetti in caso di zone interprovinciali o di servizi multizonali ultraprovinciali, l'attribuzione nelle forme di legge della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ad operatori addetti alle mansioni ed alle funzioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

2. Nelle altre materie di cui alla presente legge, il presidente della giunta regionale rilascia agli operatori del servizio sanitario investiti di compiti di vigilanza ed ispezione, apposito documento attestante il possesso della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 221 del codice di procedura penale.

3. I nominativi del personale di cui ai precedenti commi sono indicati al presidente della giunta regionale dai presidenti dei comitati di gestione degli E.R., sulla base delle specifiche competenze degli operatori in relazione alla materia oggetto della vigilanza ».

Art. 9.

1. Il primo comma dell'art. 58 della legge regionale 26 ottobre 1981, n. 64, è abrogato e sostituito dai seguenti:

« 1. Avverso i provvedimenti in materia di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, è proponibile, nel termine perentorio di trenta giorni, ricorso gerarchico improprio al presidente della giunta regionale che decide previo parere, da rendersi nel termine perentorio di trenta giorni, di una apposita commissione.

1-*bis*. La commissione è composta da:

a) un funzionario regionale del servizio di igiene pubblica del settore sanità e igiene, con livello funzionale non inferiore al VII;

b) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello regionale.

1-*ter*. I componenti la commissione di cui alle lettere *b*) e *c*) del presente articolo devono essere muniti di laurea in giurisprudenza od equipollente ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 novembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 novembre 1984 prot. n.* 20802/14218).

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1984, n. **62**.

Integrazione alla legge regionale 4 giugno 1981, n. 26: « Modifica dei termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54 ed integrazioni della legge stessa ».

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Articolo unico

L'art. 2 della legge regionale 4 giugno 1981, n. 26 « Modifica dei termini stabiliti dalla legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, ed integrazioni della legge stessa » è soppresso e sostituito dal seguente:

« Per comprovati motivi di necessità, la giunta regionale può concedere una proroga ai termini stabiliti dai seguenti articoli della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54:

art. 8, secondo comma, relativamente alla presentazione dei progetti esecutivi;

art. 6, penultimo comma, 8, terzultimo comma e 13, terzultimo comma, relativamente alla stipulazione dei contratti di appalto ed all'inizio dei lavori.

Ciascuna delle proroghe di cui al comma precedente può essere concessa per una sola volta.

Limitatamente alla stipulazione dei contratti di appalto, può essere concessa una seconda proroga, comunque non superiore a un anno, a favore dei comuni che, in costanza del regime disciplinato dai citati articoli della legge regionale 10 maggio 1980, n. 54, e per motivi derivanti da difficoltà relative al reperimento dei finanziamenti eccedenti il contributo regionale e necessari al completamento dell'opera, non sono stati in grado di effettuare la predetta stipula.

Il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti commi comporta l'applicazione del disposto di cui al terzo comma del precedente art. 1 ».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 30 novembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta dell'11 ottobre 1984 e vistata dal commissario del Governo con nota del 20 novembre 1984 prot. n.* 21802/14219).

(718)

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1984, n. **63**.

Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1984 e al bilancio pluriennale 1984-86 (terzo provvedimento).

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1984)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1984, n. **64**.

Modifiche all'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54.

(*Pubblicata nel 2° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 49 *del* 5 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Dopo il quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54, è aggiunto il seguente comma:

« L'assessore al personale propone annualmente all'approvazione della giunta regionale una relazione sull'attività di gestione del fondo di cui al primo comma e sulle modalità di utilizzazione delle somme stanziate ».

Art. 2.

1. La misura del fondo previsto dall'art. 4 della legge regionale 31 dicembre 1976, n. 54, è incrementata, in via eccezionale e per il solo esercizio 1984, di una somma pari allo 0,50 per cento del complessivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale regionale.

Art. 3.
Norma finanziaria

1. Per gli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata per l'anno 1984 l'ulteriore spesa di L. 634.550.000.

2. Al finanziamento dell'onere per l'anno 1984 di L. 634.550.000 previsto dal precedente primo comma si provvede mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.1.5.1.544 « Fondo per la riassegnazione dei residui dichiarati perenti di spese correnti per l'esercizio di funzioni normali » iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

3. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1984 la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.1.2.1.3.1011 « Spese per interventi assistenziali e previdenze varie a favore del personale in servizio, di quello cessato e delle loro famiglie, nonché per cure, ricoveri e protesi per il personale regionale » è incrementato di L. 634.550.000.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 3 dicembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 28 *novembre* 1984, *prot. n.* 20202/14532).

(719)

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, n. 65.

Rifinanziamento della legge regionale 7 giugno 1980, n. 81: « Interventi finanziari per la costruzione del collegamento ferroviario passante Bovisa-Garibaldi-Vittoria ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Norma finanziaria

1. Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1980, n. 81, è autorizzata:

a) per il 1984 la concessione di contributi in conto capitale di lire 20.000 milioni;

b) la concessione di contributi in annualità di durata quindicennale di lire 3.500 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1985.

2. Gli oneri relativi agli interventi di cui al precedente primo comma trovano copertura finanziaria per pari importo nel bilancio pluriennale 1984-86, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.2.1.4. « Passante ferroviario e allacciamento Bovisa-Garibaldi » tabella relativa alle « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

3. Al finanziamento dell'onere di lire 20.000 milioni previsto per il 1984 dal precedente primo comma, lettera *a*), si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali finanziati con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1984.

4. In relazione a quanto disposto dal presente articolo alla parte II, ambito 4, settore 2, obiettivo 1, progetto 4, dello stato di previsione delle spese:

a) del bilancio per l'esercizio finanziario 1984, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 2.4.2.1.4.1663 « Contributi in capitale per il finanziamento dell'onere relativo alla realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M. Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. » è incrementata di lire 20.000 milioni;

b) del bilancio per l'esercizio finanziario 1985 è istituito il cap. 2.4.2.1.4.1948 « Contributi in annualità per la realizzazione del collegamento ferroviario passante tra le stazioni Bovisa F.N.M. Porta Garibaldi F.S. e Porta Vittoria F.S. - anni 1985/1999 - limite di impegno anno 1985 » con la dotazione finanziaria di competenza di lire 3.500 milioni.

Art. 2.
Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 5 *dicembre* 1984, *prot. n.* 21502/14880).

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1984, n. 66.

Modifiche alla legge regionale 9 luglio 1984, n. 34, in materia di contributi per investimenti a enti ed imprese di trasporto pubblico. Proroga dei termini.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 50 *del* 14 *dicembre* 1984)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1, primo comma, della legge regionale 9 luglio 1984, n. 34, per la presentazione degli atti contrattuali relativi ad investimenti nel settore dei trasporti è prorogato di novanta giorni.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 dicembre 1984

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 24 ottobre* 1984 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 6 *dicembre* 1984, *prot. n.* 21502/14964).

(720)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100850590)

QUESTIONARIO PER LA RILEVAZIONE DEI RISCHI DI INCIDENTI RILEVANTI CONNESSI CON DETERMINATE ATTIVITA' INDUSTRIALI

Numero pratica |_|_|_|_|_| / |_|_| (Riservato all'u

1. Sede e tipo di attività

1.1. Ragione sociale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo |_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. civico |_|_|_|_| o km |_|_|_|_| c.a.p. |_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Provincia |_|_|

1.2. Sede dello stabilimento (da riempire se diversa dalla precedente)

Ragione sociale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Indirizzo |_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

N. civico |_|_|_|_| o km |_|_|_|_| c.a.p. |_|_|_|_|_|

Comune |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Provincia |_|_|

1.3. Direttore responsabile dello stabilimento:

Nome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Cognome |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Telefono |_|_|_|_|_| / |_|_|_|_|_|_|_|_|

1.4. Codice attività |_|_|_|_| (usare la codifica riportata in Allegato IV)

2. Descrizione attività (da compilare comunque)

L'attività rientra in una di quelle sottoelencate?

2.1. (Attività escluse dal censimento).

Impianti nucleari e impianti di trattamento di sostanze e materiali radioattivi . . . . SI |_| N

Installazioni militari . . . . SI |_| N

Fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni . . . . SI |_| N

Attività estrattiva e altre attività minerarie . . . . SI |_| N

2.2. (Attività che rientrano nel censimento).

Qualsiasi operazione effettuata in impianti industriali di cui all'Allegato I che comporti o possa comportare l'uso di una o più sostanze pericolose elencate nell'Allegato III, nonché il trasporto effettuato all'interno dello stabilimento per ragioni interne ed il deposito connesso a tale operazione all'interno dello stabilimento . . . . SI |_| N

Qualsiasi altro deposito effettuato nelle condizioni specificate nell'Allegato II . . . . SI |_| N

2.3. (Altre attività non elencate e che quindi non rientrano nel censimento).

Altre attività . . . . SI |_| N

Specificare quali brevemente . . . .

. . . .

Se le attività svolte rientrano nel censimento, proseguire la compilazione del questionario, in caso diverso interrompere a questo punto.

FORMAZIONI SPECIFICHE SU IMPIANTI E SOSTANZE

ıpıanti compresi nell'allegato I.

ello stabilimento vi sono impianti che rientrano in quelli elencati nell'Allegato I?

|_| (Barrare nell'Allegato I gli impianti presenti)

o |_|

ostanze di alto rischio e rispettive quantità indicate nell'Allegato III.

ello stabilimento intervengono o possono notoriamente intervenire una o più sostanze elencate nell'Allegato I? (si intende che le sostanze intervengono o possono notoriamente intervenire come: *a*) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata, *b*) prodotti della fabbricazione, *c*) sottoprodotti oppure residui)

In quantità inferiori ai limiti indicati nell'Allegato III . . . . SI |_|
(indicare quali nell'Allegato III)

In quantità superiore ai limiti indicati nell'Allegato III . . . . SI |_|
(indicare quali e le loro quantità nell'Allegato III)

ostanze di alto rischio e rispettive quantità indicate nell'Allegato II.

attività contempla il deposito separato di una o più sostanze elencate nell'Allegato II?

In quantità inferiori ai limiti indicati nell'Allegato II . . . . SI |_|
(indicare quali nell'Allegato II)

In quantità superiore ai limiti indicati nell'Allegato II . . . . SI |_|
(indicare quali e le loro quantità nell'Allegato II)

Data, .

Firma del responsabile . . . .

ALLEGATO I

IMPIANTI INDUSTRIALI

npıanti per la produzione o la trasformazione di sostanze chimiche organiche o inorganiche cui vengono a tal fine utilizzati, in particolare, i seguenti procedimenti: SI |_|

alchilazione . . . . SI |_|

amminazione con ammoniaca . . . . . . SI |_|

carbonilazione . . . . SI |_|

condensazione . . . . . SI |_|

deidrogenazione . . SI |_|

esterificazione . SI |_|

alogenazione e produzione di alogeni . SI |_|

idrogenazione SI |_|

idrolisi . . SI |_|